



**BANCA DI ASTI**  
CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO  
CASSA  
DI RISPARMIO  
DI ASTI

Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 - Iscritta all'Albo delle Banche autorizzate - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 - Capitale Sociale Euro 363.971.167,68 (interamente versato) - Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 00060550050 - Partita IVA n. 01654870052 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## NOTA INFORMATIVA

relativa al programma di offerta di obbligazioni denominate

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP UP”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP DOWN”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON CAP E/O FLOOR”

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO”

di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. in qualità di emittente ed offerente

La presente nota informativa (la “**Nota Informativa**”) è redatta ai sensi dell'articolo 15 e dell'Allegato 14 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (il “**Regolamento 2019/980**”) e della Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificata e integrata.

La Nota Informativa è stata depositata presso la Consob in data 6 dicembre 2024 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0110960/24 del 5 dicembre 2024.

La Nota Informativa, unitamente al documento di registrazione sull'emittente ed offerente Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (l'“**Emittente**”, l'“**Offerente**”, la “**Banca**” o “**Banca CR Asti**”) depositato presso la Consob in data 6 dicembre 2024 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0110957/24 del 5 dicembre 2024 (il “**Documento di Registrazione**”), costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento Prospetto**”), redatto, ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto.

La Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla sua approvazione. Una volta che la Nota Informativa non sia più valida, non si applica l'obbligo di pubblicare un supplemento in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

La presente Nota Informativa sarà integrata in occasione di ciascuna emissione dalle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”), cui sarà allegata la Nota di Sintesi dell'emissione, che saranno rese pubbliche mediante apposito avviso pubblicato sul sito *internet* della Banca [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it). L'informativa completa sull'Emittente, sul Programma di Offerta e sulle singole emissioni di obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, delle Condizioni Definitive (inclusa la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione) e di tutta l'ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall'Emittente per l'offerta.

**L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Il Documento di Registrazione e la Nota Informativa, unitamente alla documentazione indicata come inclusa mediante riferimento è a disposizione del pubblico, gratuitamente, presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti) in forma cartacea, nonché sul sito *internet* [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it).

Le Condizioni Definitive relative a ciascun prestito, unitamente alla Nota di Sintesi dell'emissione, saranno di volta in volta inviate a Consob e pubblicate sul sito *internet* dell'Emittente [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it).

## INDICE

<b>SEZIONE I</b> .....	<b>5</b>
<b>DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA</b> .....	<b>6</b>
<b>DEFINIZIONI E GLOSSARIO</b> .....	<b>7</b>
<b>SEZIONE II</b> .....	<b>11</b>
<b>1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</b> .....	<b>12</b>
1.1 Soggetti responsabili della Nota Informativa.....	12
1.2 Dichiarazione di responsabilità .....	12
1.3 Relazioni e pareri di esperti.....	12
1.4 Informazioni provenienti da terzi .....	12
1.5 Dichiarazione dell'Emittente.....	12
<b>2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI</b> .....	<b>13</b>
2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI.....	13
2.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore.....	13
2.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" .....	13
2.1.3 Rischi relativi alla vendita prima della scadenza .....	14
2.1.4 Rischio di liquidità.....	14
2.1.5 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione .....	15
2.1.6 Rischio di tasso di mercato .....	15
2.1.7 Rischi connessi al deterioramento del merito di credito dell'Emittente .....	15
2.1.8 Rischio correlato all'assenza di <i>rating</i> dell'Emittente e delle Obbligazioni.....	16
2.1.9 Rischio relativo al rimborso con ammortamento .....	16
2.1.10 Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL .....	16
2.1.11 Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni a Tasso Variabile con <i>Cap</i> e/o <i>Floor</i> .....	17
2.1.12 Rischio correlato alla presenza di un <i>Cap</i> nelle Obbligazioni a Tasso Variabile con <i>Cap</i> . .....	17
2.1.13 Rischio legato allo scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato.....	17
2.1.14 Rischi legati a possibili variazioni della normativa fiscale .....	17
2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA .....	17
2.2.1 Rischi connessi a situazioni di potenziale conflitto di interesse .....	17
2.2.2 Rischio di ritiro / annullamento dell'Offerta.....	18
2.2.3 Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta .....	18
2.2.4 Rischio relativo alla presenza di oneri in aggiunta al Prezzo di Emissione .....	18
2.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE .....	18
2.3.1 Rischio di indicizzazione .....	18

2.3.2	Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni a Tasso Misto .....	19
2.3.3	Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione .....	19
2.3.4	Rischio di eventi natura straordinaria riguardanti il Parametro di Indicizzazione.....	19
2.3.5	Rischio correlato alla presenza di un margine ( <i>spread</i> ) negativo .....	20
2.3.6	Rischio correlato all'assenza di informazioni successivamente all'emissione .....	20
<b>3.</b>	<b>INFORMAZIONI ESSENZIALI .....</b>	<b>21</b>
3.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti alle Offerte.....	21
3.2	Ragioni del Programma di Offerta e impiego dei proventi .....	21
<b>4.</b>	<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI DA OFFRIRE AL PUBBLICO .....</b>	<b>22</b>
4.1	Descrizione delle Obbligazioni .....	22
4.2	Legislazione in base alla quale le Obbligazioni saranno emesse e tutela dell'investitore nei confronti dell'intermediario .....	22
4.3	Caratteristiche delle Obbligazioni .....	23
4.4	Ammontare totale dei titoli offerti al pubblico .....	23
4.5	Valuta di emissione delle Obbligazioni .....	24
4.6	Rango delle Obbligazioni nella struttura di capitale dell'Emittente in caso d'insolvenza .....	24
4.7	Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni ed eventuali limitazioni.....	25
4.8	Informazioni sul tasso di interesse delle Obbligazioni .....	27
4.9	Data di scadenza e modalità di ammortamento e rimborso delle Obbligazioni.....	34
4.10	Tasso di rendimento.....	36
4.11	Rappresentanza degli obbligazionisti .....	36
4.12	Delibere, autorizzazioni e approvazioni .....	36
4.13	Data di emissione delle Obbligazioni .....	37
4.14	Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni .....	37
4.15	Regime fiscale.....	37
4.16	Se diverso dall'Emittente, l'identità e i dati di contatto dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui l'offerente abbia personalità giuridica .....	37
<b>5.</b>	<b>CONDIZIONI DELL'OFFERTA .....</b>	<b>38</b>
5.1	Statistiche relative all'Offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell'Offerta.....	38
5.1.1	Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata .....	38
5.1.2	Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedure di sottoscrizione .....	38
5.1.3	Possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni.....	39
5.1.4	Ammontare minimo e massimo della sottoscrizione .....	39
5.1.5	Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni .....	39
5.1.6	Diffusione dei risultati dell'Offerta.....	40
5.1.7	Eventuali diritti di prelazione.....	40
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione .....	40
5.2.1	Destinatari dell'Offerta .....	40

5.2.2	Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica .....	40
5.3	Fissazione del prezzo .....	40
5.3.1	Prezzo di emissione .....	40
5.4	Collocamento e sottoscrizione .....	41
5.4.1	Soggetti incaricati del collocamento .....	41
5.4.2	Informazioni circa gli incaricati del servizio finanziario .....	41
5.4.3	Accordi di collocamento e sottoscrizione .....	41
5.4.4	Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione .....	41
<b>6.</b>	<b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE .....</b>	<b>42</b>
6.1	Domanda di ammissione alla negoziazione .....	42
6.2	Negoziazione di altri strumenti finanziari .....	42
6.3	Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta .....	42
6.4	Prezzo di emissione dei titoli .....	42
<b>7.</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI .....</b>	<b>43</b>
7.1	Consulenti legati all'emissione .....	43
7.2	Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata a parte di revisori legali dei conti .....	43
7.3	<i>Rating</i> delle Obbligazioni .....	43
7.4	Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da c) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014 .....	43
	<b>APPENDICE – MODULO DI CONDIZIONI DEFINITIVE .....</b>	<b>44</b>

## SEZIONE I

## DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

La presente Nota Informativa si riferisce al programma di emissione e di offerta di obbligazioni (rispettivamente, il “**Programma di Offerta**” e le “**Obbligazioni**”) denominato “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso”, “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step Up”, “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step Down”, “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon”, “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile”, “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor” e “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto”.

La Nota Informativa è valida ed efficace per 12 mesi dalla data di approvazione della medesima da parte della Consob.

La presente Nota Informativa costituisce, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Prospetto, unitamente al Documento di Registrazione, il Prospetto di Base relativo al suddetto Programma di Offerta. In particolare, il Prospetto di Base è composto:

- dal Documento di Registrazione, che contiene informazioni sull'Emittente e sul gruppo allo stesso facente capo;
- dalla Nota Informativa che contiene le caratteristiche principali e i rischi delle Obbligazioni,

nonché dalla documentazione indicata come inclusa mediante riferimento nei medesimi, come nel tempo modificata o aggiornata.

Nell'ambito del Programma di Offerta l'Emittente potrà emettere, in una o più emissioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**”), Obbligazioni aventi le caratteristiche indicate nella Nota Informativa. Il Programma di Offerta è stato approvato dal consiglio di amministrazione della Banca con delibera del 19 settembre 2024.

In occasione dell'offerta ed emissione di ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente predisporrà le relative condizioni definitive, cui sarà allegata la Nota di Sintesi dell'emissione, che descriveranno i termini e le condizioni delle Obbligazioni di volta in volta oggetto di offerta e le condizioni dell'offerta delle medesime (le “**Condizioni Definitive**”). Le Condizioni Definitive saranno messe a disposizione degli investitori e depositate presso la Consob non appena possibile e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico.

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro.

L'importo complessivo massimo che può essere emesso ai sensi del Programma di Offerta è pari ad Euro 500.000.000.

Il Documento di Registrazione e la Nota Informativa, unitamente alla documentazione indicata come inclusa mediante riferimento è gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it).

## DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Si riporta qui di seguito l'elenco delle principali definizioni e dei principali termini tecnici utilizzati all'interno della presente Nota Informativa.

Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

<b>Autorità Competente</b>	La Banca d'Italia e/o qualsiasi entità successiva o sostitutiva o qualsiasi altra autorità avente primaria responsabilità per la sorveglianza e supervisione prudenziale dell'Emittente e/o del Gruppo e/o, a seconda del contesto, l'"autorità di risoluzione" o l'"autorità competente" come definita dalla BRRD e/o dal Regolamento SRM.
<b>Autorità di Risoluzione</b>	Le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. " <i>resolution Authorities</i> ").
<b>Base di Calcolo (Day Count Fraction)</b>	La base di calcolo (il calendario per il computo dei giorni) così come intesa nella prassi di mercato, applicabile ai fini del calcolo dell'importo delle Cedole per ciascun Periodo di Interessi, come indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Capitale</b>	L'importo investito nelle Obbligazioni, che sarà rimborsato all'investitore alla Data di Scadenza.
<b>Condizioni Definitive</b>	Le condizioni definitive predisposte in occasione dell'Offerta e dell'emissione di ciascun Prestito Obbligazionario che descrivono i termini e le condizioni delle Obbligazioni di volta in volta oggetto di Offerta e le condizioni dell'Offerta delle medesime.
<b>Consob</b>	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
<b>Convenzione di Calcolo (Business Day Convention)</b>	La convenzione applicabile ai fini dei pagamenti delle Cedole qualora la Data di Pagamento cadesse in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, così come intesa nella prassi di mercato, come indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data della Nota Informativa</b>	La data di approvazione della Nota Informativa da parte della Consob.
<b>Data di Emissione</b>	La data di emissione delle Obbligazioni, come indicata nelle relative Condizioni Definitive.
<b>Data di Godimento</b>	La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di Interessi, come indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Pagamento degli Interessi / Data di Pagamento</b>	Ciascuna data di pagamento degli Interessi, come indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Regolamento</b>	Ciascuna data in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle medesime, come indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL</b>	La data di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL ove prevista dalle rispettive Condizioni Definitive.
<b>Data di Rilevazione</b>	La data di rilevazione del tasso rilevante per ciascun Prestito Obbligazionario, come indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Scadenza</b>	La data di scadenza delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive.

<b>Direttiva BRRD o BRRD</b>	La Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come modificata ed integrata di volta in volta.
<b>Direttiva BRRD II</b>	La Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE.
<b>Direttiva CRD IV</b>	La Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, come di volta in volta modificata o sostituita.
<b>Direttiva CRD V</b>	La Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, come di volta in volta modificata o sostituita.
<b>Documento di Registrazione</b>	Il Documento di Registrazione sulla Banca depositato presso la Consob in data 6 dicembre 2024 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0110957/24 del 5 dicembre 2024.
<b>Emittente o Offerente o Banca o Banca CR Asti</b>	La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con sede legale e direzione generale in Asti, Piazza Libertà n. 23.
<b>Evento che Esclude la Qualificazione MREL</b>	Ha il significato a esso attribuito nella Sezione II, Capitolo 4, Paragrafo 4.9 della Nota Informativa.
<b>Fondo Interbancario di tutela dei depositi</b>	Il consorzio di diritto privato, costituito ai sensi del D.Lgs. n. 659/96, al quale aderiscono le banche italiane, diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro i limiti previsti dalle leggi e regolamenti applicabili in materia e dallo statuto di ciascuna banca consorziata.
<b>Giorno Lavorativo / giorno lavorativo "Target"</b>	Indica qualunque giorno in cui il <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET)</i> è operativo, ovvero il diverso giorno specificato nelle Condizioni Definitive.
<b>Interesse o Cedola</b>	La cedola (fissa o variabile) pagabile al titolare delle Obbligazioni ad ogni Data di Pagamento da parte dell'Emittente.
<b>Intermediari Autorizzati</b>	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (denominazione sociale di Euronext Securities Milan).
<b>Lotto Massimo</b>	Il numero massimo di Obbligazioni che gli investitori possono sottoscrivere durante il Periodo di Offerta, come specificato nelle relative Condizioni Definitive.
<b>Lotto Minimo</b>	Il numero minimo di Obbligazioni che gli investitori possono sottoscrivere durante il Periodo di Offerta, come specificato nelle relative Condizioni Definitive.
<b>Margine / Spread</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e alle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alla cedola variabile), l'importo percentuale – che resterà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare – eventualmente aggiunto o sottratto al Parametro di Indicizzazione ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Nota Informativa</b>	La presente nota informativa sulle Obbligazioni.
<b>Nuova Normativa</b>	Indica, congiuntamente, la Direttiva BRRD II, il Regolamento SRM II, la



<b>Europea In Materia Bancaria</b>	Direttiva CRD V e il Regolamento CRR II.
<b>Obbligazioni</b>	Le obbligazioni che saranno di volta in volta offerte nell'ambito del Programma di Offerta.
<b>Offerta</b>	Ciascuna emissione e offerta delle Obbligazioni.
<b>Parametro di Indicizzazione</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e alle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alla cedola variabile), il parametro di indicizzazione prescelto per il calcolo del Tasso di Interesse come indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Periodo di Interesse</b>	Ogni periodo che intercorre tra una Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento successiva (inclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interesse, il periodo compreso tra la Data di Godimento (esclusa) e la prima Data di Pagamento (inclusa), fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Periodo di Offerta</b>	Il periodo di validità di ciascuna Offerta durante il quale è possibile sottoscrivere le Obbligazioni, come specificato nelle relative Condizioni Definitive.
<b>Prestito Obbligazionario / Prestito</b>	Ciascun prestito obbligazionario emesso a valere sul Programma di Offerta.
<b>Prezzo di Emissione</b>	Il prezzo a cui sono offerte ed emesse le Obbligazioni, come specificato nelle relative Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato dei ratei di interesse maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento (" <b>Importo dei Dietimi</b> "), ove non coincidenti.
<b>Prezzo di Rimborso</b>	Il prezzo a cui saranno rimborsate le Obbligazioni (espresso in termini percentuali sul Valore Nominale Unitario).
<b>Programma di Offerta</b>	Il programma di emissione e di offerta di obbligazioni denominato "Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso", "Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step Up", "Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step Down", "Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon", "Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile", "Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor" e "Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto" approvato con delibera del consiglio di amministrazione della Banca in data 19 settembre 2024.
<b>Prospetto di Base</b>	Congiuntamente, il Documento di Registrazione e la Nota Informativa.
<b>Regolamento CRR</b>	Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
<b>Regolamento CRR II</b>	Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012.
<b>Regolamento Prospetto</b>	Il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato che abroga la direttiva 2003/71/CE.
<b>Regolamento SRM</b>	Il Regolamento (UE) N. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro

del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come di volta in volta modificato e sostituito (incluse le modifiche del Regolamento SRM II).

**Regolamento SRM II**

Il Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

**Regolamento 2019/980**

Il regolamento delegato della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il Regolamento Prospetto per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione.

**Requisiti MREL**

Qualsiasi normativa, regolamento, requisito, linee guida, legge, *standard* e protocollo in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite applicabili all'Emittente e/o al Gruppo, di volta in volta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi atto delegato o attuativo (tra cui *standard* tecnici regolamentari) adottati dalla Commissione Europea e qualsiasi regolamento, requisito, linee guida, legge, *standard* e protocollo di volta in volta adottato dalla Repubblica Italiana, dalla rilevante Autorità Competente o dalla Rilevante Autorità di Risoluzione in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite (a prescindere dall'applicabilità in generale o nello specifico all'Emittente e/o al Gruppo di tali requisiti, linee guida o protocolli), ognuno dei precedenti come di volta in volta modificati, supplementati o sostituiti.

**Rete di Filiali / Filiali**

La rete territoriale delle filiali della Banca.

**Scheda di Adesione**

La scheda di adesione che sarà predisposta in relazione a ciascuna Offerta e che dovrà essere utilizzata ai fini dell'adesione ad ogni singola Offerta.

**Tasso di Interesse**

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso, *Step Up* e *Step Down* e alle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento agli interessi a tasso fisso), il tasso di interesse predeterminato (fisso, crescente o decrescente) indicato nelle Condizioni Definitive. Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e alle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento agli interessi a tasso variabile), il tasso di interesse calcolato sommando o sottraendo l'eventuale *Spread* al Parametro di Indicizzazione, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

**Testo Unico della Finanza o TUF**

Il D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni ed integrazioni.

**Valore Nominale Unitario**

Il valore nominale unitario delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.

## SEZIONE II

## **1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI**

### **1.1 Soggetti responsabili della Nota Informativa**

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con sede legale in Asti, Piazza Libertà n. 23, assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella Nota Informativa.

### **1.2 Dichiarazione di responsabilità**

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e la Nota Informativa non presenta omissioni tali da alterarne il senso.

### **1.3 Relazioni e pareri di esperti**

Ai fini della redazione della Nota Informativa, non sono state emesse relazioni o pareri da esperti.

### **1.4 Informazioni provenienti da terzi**

La Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

### **1.5 Dichiarazione dell'Emittente**

L'Emittente dichiara che:

- (a) la Nota Informativa è stata approvata dalla Consob in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- (b) la Consob approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- (c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa;
- (d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nelle Obbligazioni.

## 2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

### 2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI

#### 2.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

Gli investitori sono esposti al rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa infatti un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.

Fermo restando quanto previsto in materia di *bail-in*, l'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 del TUB prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti *senior* e i portatori delle Obbligazioni. Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Si segnala inoltre che le Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta non beneficiano di alcuna garanzia reale rilasciata dall'Emittente né di garanzie reali o personali prestate da soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; pertanto, l'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio.

Da ultimo si fa presente che l'Emittente può liberamente procedere a successive ed ulteriori emissioni, con la conseguenza che, in tal caso, gli Obbligazionisti concorreranno nel soddisfacimento dei propri diritti, anche con i portatori delle Obbligazioni successivamente emesse.

#### 2.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "*bail-in*"

In caso di applicazione del "*bail-in*", gli investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e n. 181 attuativi della Direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come successivamente modificati ed integrati (c.d. "*Banking Resolution and Recovery Directive*", la "**BRRD**"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "*bail-in*", ossia il potere di riduzione in via permanente, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail-in*", le Autorità dovranno procedere (i) alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, ovvero, (ii) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, tenendo conto della seguente gerarchia:

- strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier 1 Capital*, CET1);
- strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (*Additional Tier 1 Capital*, AT1);
- strumenti di Capitale di Classe 2 (incluse le obbligazioni subordinate);
- debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2;
- strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario;

- restanti passività ammissibili, nell'ambito delle quali sono incluse anche le obbligazioni non subordinate *senior* ed i depositi bancari di importo superiore a Euro 100.000.

Nell'ambito delle "restanti passività ammissibili", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

La BRRD è stata modificata dalla Direttiva 2019/879/UE (la "BRRD II"), che ha ridefinito l'ambito delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("MREL") e, il 1° dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 193 dell'8 novembre 2021, che allinea il quadro normativo domestico alle disposizioni della BRRD II, ridefinendo il requisito MREL.

### 2.1.3 Rischi relativi alla vendita prima della scadenza

Qualora decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, gli investitori sono esposti al rischio di ricavare un importo inferiore al prezzo di sottoscrizione ed al valore nominale delle Obbligazioni.

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di realizzo delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori, la maggior parte dei quali non sono sotto il controllo dell'Emittente, tra cui:

- difficoltà o impossibilità di vendere le Obbligazioni ("rischio di liquidità");
- variazioni dei tassi di interesse di mercato ("rischio di tasso di mercato");
- variazioni del merito di credito dell'Emittente ("rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente").

I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

Tali fattori potranno determinare una riduzione del valore di realizzo delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di sottoscrizione e del valore nominale delle stesse. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore procedesse alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. In tali circostanze, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza. Per contro, tali elementi non influenzano il prezzo di rimborso a scadenza che non potrà essere inferiore al 100% del valore nominale.

Si precisa comunque che gli elementi sopra citati non influenzano il valore di rimborso delle Obbligazioni, fermo restando quanto indicato nella Sezione II, Capitolo 4, Paragrafo 4.7 della Nota Informativa in merito al ricorso allo strumento del *bail-in* e agli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

### 2.1.4 Rischio di liquidità

Gli investitori sono esposti al rischio di non essere in grado di, o di avere difficoltà a, vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato e/o sistema multilaterale di negoziazione.

È previsto che le Obbligazioni siano negoziate dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistemático entro 90 giorni dalla chiusura del collocamento, senza limiti quantitativi.

L'Emittente si impegna al riacquisto delle Obbligazioni attraverso il proprio servizio di internalizzazione sistematica, su richiesta dei portatori, sino alla data di relativa scadenza. Nelle more della negoziazione presso il sistema di internalizzazione sistematica gestito dalla Banca, l'Emittente si impegna al riacquisto nei confronti dei portatori, mediante la negoziazione in conto proprio delle Obbligazioni.

Sia nel caso in cui l'Emittente operi in qualità di internalizzatore sistematico, ovvero quando operi in conto proprio, gli Obbligazionisti potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso e/o ottenere un capitale anche inferiore rispetto all'ammontare inizialmente investito.

Da ultimo si segnala che l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'Offerta senza preavviso, anche se non è stato raggiunto l'ammontare totale dell'emissione, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Tale circostanza potrebbe

determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto ed incidere sulla liquidità delle Obbligazioni.

#### **2.1.5 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione**

Gli investitori devono considerare che fenomeni inflazionistici possono avere un impatto negativo sul rendimento reale delle Obbligazioni, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale sono calcolati in termini nominali e non reali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione.

A tal riguardo, lo scoppio, nei primi mesi del 2022 e il perdurare del conflitto Russia-Ucraina, e il conseguente acuirsi della crisi energetica e del gas, nonché lo scoppio del conflitto israelo-palestinese in Medio Oriente deflagrato nel 2023 – che ha causato tensioni sul canale di Suez a causa degli attacchi della milizia Houthi – hanno provocato, insieme ad ulteriori fattori economici e geopolitici, un aumento dell'inflazione in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea. Gli sviluppi di tale fenomeno non sono prevedibili alla data della Nota Informativa.

#### **2.1.6 Rischio di tasso di mercato**

Gli investitori sono esposti al rischio che il valore di mercato delle Obbligazioni vari nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. Prima della scadenza, un aumento dei tassi di interesse di mercato può comportare una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore – anche in maniera significativa – rispetto all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni. Pertanto, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente inferiore a quello previsto al momento della sottoscrizione e determinato ipotizzando di mantenere l'investimento sino alla scadenza.

Per le Obbligazioni a Tasso Fisso, le Obbligazioni *Step Up* e *Step Down*, l'investitore deve considerare che le obbligazioni possono subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari, questo significa che in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo.

Inoltre, con riferimento alle Obbligazioni *Step Up*, si segnala che il loro valore tende a subire, in caso di variazioni dei tassi di interesse di mercato, fluttuazioni maggiori rispetto al valore dei titoli di pari vita residua con cedole di interesse costanti o decrescenti.

Con riferimento alle Obbligazioni *Zero Coupon*, le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni del valore di mercato più penalizzanti, rispetto al valore nominale dell'obbligazione, per l'investitore in quanto il rendimento del titolo è interamente corrisposto alla scadenza del Prestito Obbligazionario.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e, ferma restando l'eventuale presenza del Cap, le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, il rischio di tasso è rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato dei titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Indicizzazione. Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e relative all'andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei titoli.

Alle Obbligazioni a Tasso Misto si applicano i medesimi profili di rischiosità delle Obbligazioni a Tasso Fisso (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base di un tasso fisso) e delle Obbligazioni a Tasso Variabile (per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base del tasso variabile).

#### **2.1.7 Rischi connessi al deterioramento del merito di credito dell'Emittente**

Gli investitori sono esposti al rischio che il valore di mercato delle Obbligazioni si riduca in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente, di deterioramento del suo merito di credito ovvero di un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

In assenza di un giudizio di *rating* (e fermo restando che un giudizio di *rating* non costituisce, di per sé, un'indicazione, positiva o negativa, circa la solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni), si segnala che ai fini della valutazione nel tempo della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni gli investitori potranno fare riferimento alle relazioni finanziarie della Banca e ai comunicati stampa messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa legislativa e regolamentare *pro tempore* vigente.

### **2.1.8 Rischio correlato all'assenza di *rating* dell'Emittente e delle Obbligazioni**

Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente non ha richiesto né per sé né per le Obbligazioni alcun giudizio di *rating* e, pertanto, l'investitore non ha a disposizione una valutazione indipendente ed un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari.

Si precisa che l'assenza di un giudizio di *rating* non costituisce, di per sé, un'indicazione, positiva o negativa, circa la solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni.

### **2.1.9 Rischio relativo al rimborso con ammortamento**

Fatto salvo quanto previsto con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, che danno in ogni caso il diritto al rimborso del valore nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, le Condizioni Definitive potranno prevedere il rimborso con ammortamento delle Obbligazioni (*i.e.*, l'ammontare del rimborso è pagato in rate periodiche anziché tramite un unico pagamento alla Data di Scadenza).

In tal caso, il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento in rate periodiche entro la Data di Scadenza (anziché in un'unica soluzione alla Data di Scadenza), potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

L'investitore dovrà inoltre tener conto del fatto che per effetto del rimborso con ammortamento, l'ammontare delle Cedole connesse alle Obbligazioni diminuirà nel corso della vita dell'Obbligazione, essendo l'ammontare delle Cedole determinato sulla base di un valore percentuale del valore nominale residuo delle Obbligazioni.

In particolare, con riferimento alle Obbligazioni Step Up, l'ammortamento periodico potrebbe incidere negativamente sul rendimento delle Obbligazioni, in quanto determina una riduzione del beneficio derivante dalla struttura crescente dei tassi dei titoli.

### **2.1.10 Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL**

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà a favore dell'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL l'Emittente potrebbe rimborsare anticipatamente la totalità delle Obbligazioni. In particolare tale evento si verifica ove tutto o parte del valore nominale complessivo in circolazione di una serie di Obbligazioni sia escluso, totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL, fatta eccezione per taluni casi di limitazione del verificarsi di tale evento descritti nel Capitolo 4, Paragrafo 4.9 della presente Nota Informativa.

L'applicabilità dei requisiti minimi per le passività ammissibili è soggetta all'applicazione nell'Unione Europea e in Italia della Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria.

Ove le Obbligazioni debbano essere rimborsate anticipatamente, non vi sarà alcuna garanzia che i portatori delle Obbligazioni saranno in grado di reinvestire i ricavi del rimborso ad un tasso di interesse significativo quanto più alto è il tasso di interesse delle Obbligazioni rimborsate. I potenziali investitori dovrebbero tenere in considerazione il rischio di reinvestimento rispetto ad altri investimenti disponibili in quel determinato momento. Inoltre, un Evento che Esclude la Qualificazione MREL potrebbe determinare la riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

L'Emittente potrà, a propria discrezione, comunicare che si avvarrà della facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, qualora previsto, comunicando l'eventuale data di esercizio della predetta facoltà nella comunicazione che predisporrà a tal fine. Questo implica che potrebbe intercorrere un periodo di tempo tra la comunicazione con la quale l'Emittente rende noto che eserciterà la facoltà di rimborso anticipato e l'esercizio del rimborso anticipato stesso. Durante il predetto periodo di tempo, l'Emittente corrisponderà i pagamenti dovuti (interessi e rateo) in relazione alle Obbligazioni per le quali l'Emittente ha comunicato di avvalersi della facoltà di esercitare il rimborso anticipato.

Si precisa, altresì, che nel corso del periodo intercorrente tra la data in cui l'Emittente ha comunicato che si avvarrà della facoltà di rimborso anticipato e la data in cui avverrà il rimborso anticipato potrebbe determinarsi un impatto negativo sul prezzo dei titoli sul mercato secondario.



### **2.1.11 Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap* e/o *Floor***

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap* e/o *Floor* sono obbligazioni c.d. strutturate, cioè scomponibili, da un punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria ed in una o più componenti derivative rappresentate da opzioni; tenuto conto della loro complessità, gli investitori sono esposti al rischio di non essere in grado di valutare correttamente l'investimento nelle stesse.

Nel caso di: (i) Obbligazioni con Tasso Massimo (*Cap*) il sottoscrittore vende implicitamente un'opzione all'Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole; (ii) Obbligazioni con Tasso Minimo (*Floor*) il sottoscrittore acquista implicitamente un'opzione dall'Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole; e (iii) Obbligazioni con Tasso Minimo e Tasso Massimo (*Cap & Floor*), il sottoscrittore implicitamente acquista una opzione *floor* e vende una opzione *cap* (c.d. "collar").

### **2.1.12 Rischio correlato alla presenza di un *Cap* nelle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap***

Nel caso di emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile con un Tasso Massimo (*Cap*), il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e, quindi, il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al tetto massimo prefissato (*Cap*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Eventuali andamenti positivi del Parametro di Indicizzazione (così come eventualmente incrementato del Margine) oltre il Tasso Massimo sarebbero ininfluenti ai fini della determinazione della relativa cedola variabile.

Pertanto, gli investitori sono esposti al rischio che, laddove sia previsto un Tasso Massimo, l'investitore nelle Obbligazioni potrebbe non beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione o della maggiorazione derivante dallo *spread* positivo, con potenziali effetti negativi in termini di prezzo e di rendimento nel caso in cui l'investitore intenda rivendere il titolo sul mercato.

### **2.1.13 Rischio legato allo scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato**

Gli investitori sono esposti al rischio che le Obbligazioni presentino un rendimento effettivo su base annua inferiore rispetto a quello di titoli di Stato italiani aventi durata residua e caratteristiche simili alle Obbligazioni, anche in considerazione di un diverso regime fiscale che, alla Data della Nota Informativa, prevede, in riferimento a tali titoli, l'applicazione di aliquote inferiori.

### **2.1.14 Rischi legati a possibili variazioni della normativa fiscale**

Nel corso della durata delle Obbligazioni, gli investitori sono esposti al rischio di modifiche del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni rispetto a quello in essere alla Data della Nota Informativa.

Non è possibile prevedere eventuali modifiche al regime fiscale, né l'entità delle medesime: l'investitore deve pertanto tenere presente che eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale. Non può quindi essere escluso che, in caso di modifiche del regime fiscale, i valori netti relativi al rendimento delle Obbligazioni che saranno contenuti nelle relative Condizioni Definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

## **2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA**

### **2.2.1 Rischi connessi a situazioni di potenziale conflitto di interesse**

Gli investitori sono esposti al rischio che l'Emittente si trovi in conflitto di interessi nelle situazioni in cui opererà quale responsabile del collocamento, soggetto negoziatore ovvero soggetto che svolge il ruolo di Internalizzatore Sistemático e Agente di Calcolo, nonché che altri soggetti possano avere un interesse proprio nell'operazione.

Coincidenza dell'Emittente con il responsabile del collocamento

Poiché l'Emittente ed Offerente opererà anche quale responsabile per il collocamento, tale coincidenza di ruoli (Emittente delle Obbligazioni e responsabile del collocamento delle stesse) determina una situazione di conflitto di interessi, in ragione degli interessi di cui l'Emittente è portatore in relazione all'Offerta e al collocamento delle Obbligazioni di propria emissione.

Coincidenza dell'Emittente con il soggetto negoziatore ovvero con il soggetto che svolge il ruolo di Internalizzatore Sistemático

Nel caso di negoziazione delle Obbligazioni in qualità di Internalizzatore Sistemático ovvero nel caso l'Emittente si ponga in contropartita diretta con l'investitore nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio, l'Emittente opera in conflitto di interesse in quanto l'Emittente coincide con il negoziatore unico in contropartita diretta.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Poiché l'Emittente opererà anche quale Agente di Calcolo, cioè il soggetto incaricato di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni, tale coincidenza di ruoli (Emittente e Agente di Calcolo) determina una situazione di conflitto di interessi. Si evidenzia che tale fattore di rischio non è rilevante per le Obbligazioni che prevedono la corresponsione di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse predeterminati, fissi o crescenti, ivi incluse le Obbligazioni *Zero Coupon*.

Interessi propri di eventuali collocatori terzi

Qualora l'Emittente si avvalga di soggetti terzi collocatori, questi ultimi possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni di collocamento per un importo/percentuale indicati nelle Condizioni Definitive.

Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive potranno essere riportate fattispecie di potenziali conflitti di interesse rispetto a quelli di cui sopra, non identificabili alla Data della Nota Informativa.

**2.2.2 Rischio di ritiro / annullamento dell'Offerta**

Gli investitori sono esposti al rischio che l'Emittente non dia inizio alla singola offerta ovvero ritiri la stessa, qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data prevista di emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi determinate circostanze quali, a titolo esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'Offerta,

Nel caso in cui l'Emittente non dia inizio ovvero ritiri la singola offerta, la stessa dovrà ritenersi annullata e le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate prive di effetto.

**2.2.3 Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta**

Gli investitori sono esposti al rischio che, nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, l'Emittente proceda alla chiusura anticipata dell'Offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo del Prestito), sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori adesioni dandone informativa nelle modalità indicate nella Sezione II, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 della Nota Informativa. Tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare delle Obbligazioni in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto.

**2.2.4 Rischio relativo alla presenza di oneri in aggiunta al Prezzo di Emissione**

Laddove il sottoscrittore non intrattenga con la Banca un rapporto di clientela, sussistono oneri in aggiunta al Prezzo di Emissione relativi alle spese di mantenimento di un conto corrente e di un deposito titoli.

L'importo di tali oneri incide negativamente – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni.

**2.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE****2.3.1 Rischio di indicizzazione**

Gli investitori sono esposti al rischio che il tasso di interesse nominale lordo delle Obbligazioni diminuisca a seguito dell'andamento negativo del parametro di indicizzazione di riferimento.

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni a Tasso Misto è correlato all'andamento di un determinato parametro di indicizzazione e ad un aumento del livello di tale parametro corrisponderà un aumento del tasso di interesse nominale lordo delle Obbligazioni; similmente, a una diminuzione del livello del parametro di indicizzazione corrisponderà

una diminuzione del tasso di interesse nominale lordo dei titoli. Si precisa tuttavia che, qualora il valore del Parametro di Indicizzazione maggiorato o diminuito di un margine indicato in punti base, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, assumesse un valore uguale o inferiore a zero, l'importo della cedola sarà pari a zero.

### **2.3.2 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni a Tasso Misto**

Nelle Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e Obbligazioni a Tasso Misto, il Parametro di Indicizzazione prescelto (ad esempio il Tasso Euribor 3 mesi) potrebbe non corrispondere con la periodicità di pagamento delle cedole (ad esempio semestrale). Pertanto, in suddette ipotesi, il rendimento delle Obbligazioni suindicate potrebbe risultare inferiore rispetto a quello corrisposto da un titolo che preveda una durata del parametro di indicizzazione pari o maggiore rispetto alla periodicità delle cedole. Tale disallineamento può quindi incidere negativamente sul rendimento del titolo.

### **2.3.3 Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione**

Gli investitori sono esposti al rischio che, al verificarsi di eventi di turbativa relativi alla regolare rilevazione dei valori del Parametro di Indicizzazione a cui risulta essere indicizzato il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili), venga applicato un parametro di indicizzazione per il calcolo del Tasso di Interesse diverso da quello indicato nelle Condizioni Definitive, con possibili effetti negativi sull'ammontare degli interessi percepibili. Quanto precede potrebbe avere un effetto negativo sul rendimento, sul valore e sulla liquidità delle Obbligazioni.

Al verificarsi di eventi di turbativa relativi alla regolare rilevazione dei valori del Parametro di Indicizzazione a cui risulta essere indicizzato il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili), l'Emittente, in qualità di Agente di Calcolo, provvederà a calcolare tale parametro, e quindi a determinare le Cedole relative alle Obbligazioni secondo le modalità indicate nella Sezione II, Capitolo 4, Paragrafo 4.8(k) della Nota Informativa.

### **2.3.4 Rischio di eventi natura straordinaria riguardanti il Parametro di Indicizzazione**

Qualora nel corso della vita delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili) si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione, eventi straordinari, che, a giudizio dell'Emittente, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza stessa del parametro, l'Emittente agirà in buona fede e secondo gli usi e la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili).

Tuttavia, malgrado gli eventuali interventi posti in essere dall'Emittente, i suddetti eventi straordinari potrebbero avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate per le quali la rilevazione del parametro di indicizzazione si collocherebbe successivamente agli eventuali eventi straordinari.

Pertanto, sussiste il rischio che malgrado i correttivi apportati dall'Emittente venga a determinarsi un rendimento delle obbligazioni inferiore a quello che avrebbe conseguito l'investitore laddove l'evento straordinario non si fosse verificato.

Si evidenzia altresì che la regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili), il cui Parametro di Indicizzazione sia costituito, come nel caso del tasso Euribor, da un indice di riferimento, ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "**Benchmark Regulation**") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 28 del Benchmark Regulation potrebbe determinarsi un impatto significativo sul rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor

e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili) qualora dovessero verificarsi modifiche all'indice di riferimento utilizzato come sottostante ovvero la cessazione del medesimo.

La Commissione Europea, nel luglio 2020 ha pubblicato una proposta di modifica al Benchmark Regulation al fine di introdurre alcune norme volte a gestire un ordinato processo di cessazione di un *benchmark* largamente utilizzato nell'Unione la cui interruzione potrebbe comportare effetti negativi nel funzionamento dei mercati finanziari. In particolare, si affida alla Commissione Europea il compito di indicare un indice sostitutivo del *statutory replacement rate* che possa subentrare per legge come benchmark in assenza di diverse soluzioni contrattuali. La modifica al Benchmark Regulation è stata implementata tramite il Regolamento (UE) 2021/168 ed è entrata in vigore nel gennaio 2022.

Il Benchmark Regulation ha un impatto significativo sulle Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili), che sono collegate ad un Parametro di Indicizzazione, in quanto potrebbe comportare un aumento nei costi e nei rischi della gestione degli indici di riferimento nonché nei costi e nei rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari.

### **2.3.5 Rischio correlato alla presenza di un margine (*spread*) negativo**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e le Obbligazioni a Tasso Misto possono prevedere che il parametro di indicizzazione prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un margine (*spread*) (costante per tutta la durata del prestito o variabile), che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui sia previsto un margine negativo, gli importi che la Banca si impegna a corrispondere a titolo di interesse ai portatori delle Obbligazioni generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe con riferimento a un titolo simile il cui rendimento sia legato al parametro di indicizzazione prescelto senza applicazione di alcun margine o con margine positivo.

Si segnala che, in ogni caso, sono escluse cedole negative.

### **2.3.6 Rischio correlato all'assenza di informazioni successivamente all'emissione**

L'Emittente non fornirà, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni, alcuna informazione relativa all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore delle Obbligazioni.

### **3. INFORMAZIONI ESSENZIALI**

#### **3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti alle Offerte**

L'Emittente opererà anche quale responsabile per il collocamento delle Obbligazioni e si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

L'Emittente opererà anche in qualità di Agente di Calcolo delle Obbligazioni e si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni (ivi incluso il calcolo dell'ammontare delle Cedole). Tuttavia, tale attività verrà svolta in applicazione di parametri tecnici definiti e dettagliatamente illustrati nella Sezione II, Capitolo 4 della Nota Informativa (come eventualmente integrati dalle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito).

Situazioni di conflitto di interesse potrebbero inoltre derivare dall'eventuale riacquisto delle Obbligazioni da parte della Banca o dall'eventuale assunzione di impegni al riacquisto delle Obbligazioni da parte della Banca sulla base di prezzi determinati dalla stessa, sia nel caso in cui il riacquisto avvenga attraverso il servizio di internalizzazione sistematica organizzato e gestito dall'Emittente, sia nel caso in cui avvenga in contropartita diretta con l'Emittente nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio. Per maggiori informazioni si veda Sezione II, Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Nota Informativa.

Per informazioni sui conflitti di interesse dei membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza dell'Emittente si rinvia alla Sezione II, Capitolo 9, Paragrafo 9.2 del Documento di Registrazione.

Qualora l'Emittente si avvalga di soggetti terzi collocatori, potrebbe corrispondere a tali soggetti commissioni di collocamento per un importo/percentuale indicati nelle Condizioni Definitive. Si segnala che tali commissioni saranno in ogni caso a carico della Banca.

Ulteriori eventuali conflitti di interesse saranno indicati per ciascun Prestito nelle relative Condizioni Definitive.

#### **3.2 Ragioni del Programma di Offerta e impiego dei proventi**

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta della Banca.

L'ammontare netto ricavato dalle emissioni obbligazionarie sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia della Banca.

## **4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI DA OFFRIRE AL PUBBLICO**

### **4.1 Descrizione delle Obbligazioni**

#### **a) Descrizione della tipologia e della classe dei titoli oggetto dell'offerta al pubblico**

Le Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta (salvo quanto indicato di seguito per le Obbligazioni Zero Coupon) sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare il 100% del loro valore nominale, in unica soluzione ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d'ammortamento, alla Data di Scadenza ovvero, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL e l'Emittente eserciti tale facoltà, alla Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, e danno diritto al pagamento di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse fissi, *step up*, *step down*, variabili, variabili con *cap e/o floor* o misti secondo quanto indicato nel Paragrafo 4.8 del presente Capitolo e nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni Zero Coupon sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare – alla Data di Scadenza ovvero, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL e l'Emittente eserciti tale facoltà, alla Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL – un importo pari o maggiore al 100% del loro valore nominale e non prevedono la corresponsione periodica di interessi (cedole). L'interesse lordo delle Obbligazioni Zero Coupon, pagabile in un'unica soluzione alla data di scadenza delle Obbligazioni, è pari alla differenza tra il prezzo di emissione (inferiore al 100% del valore nominale) e l'importo dovuto a titolo di rimborso (pari almeno al valore nominale).

È previsto il rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL che potrà avvenire, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, ove previsto nelle Condizioni Definitive.

Tutto quanto precede, fatto salvo quanto indicato nei Paragrafi 4.6. e 4.7 del presente Capitolo in merito agli effetti sulla liquidazione dell'attivo derivanti dalla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa e in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. BRRD), come recepita nel nostro ordinamento dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Le Obbligazioni saranno denominate in Euro.

Le caratteristiche specifiche delle Obbligazioni oggetto di ciascuna Offerta, comprese le date di pagamento e la frequenza delle eventuali cedole, saranno rese note, con riferimento alle singole emissioni, nelle Condizioni Definitive che verranno predisposte sulla base dei modelli allegati alla Nota Informativa e pubblicate, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante avviso che sarà reso disponibile presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it) e trasmesse contestualmente alla Consob. Per maggiori dettagli sulle specifiche informazioni che saranno contenute nelle Condizioni Definitive si rinvia ai suddetti modelli. I Prestiti Obbligazionari e le relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà ed offrirà, di volta in volta, nell'ambito del Programma di Offerta, saranno disciplinati dalle Condizioni Definitive e dalle applicabili disposizioni della Nota Informativa e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

#### **b) Codice ISIN (*International Security Identification Number*)**

Ciascuna emissione di Obbligazioni sarà contraddistinta da un codice ISIN che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

### **4.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni saranno emesse e tutela dell'investitore nei confronti dell'intermediario**

Le Obbligazioni saranno emesse in Italia in base alla legge italiana.

Per le controversie relative alle Obbligazioni sarà competente il foro di Asti; tuttavia, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, *ex* articolo 32-*ter* del TUF ed ai sensi del Regolamento Consob concernente la

Camera di conciliazione e arbitrato per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento/accessorio, con riferimento all'osservanza da parte dell'intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l'Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è competente anche la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte dell'intermediario, l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) previsto dal D.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ed istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario. Nel caso in cui l'intermediario che ha prestato il servizio coincida con l'Emittente, l'investitore ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami e Controversie con la Clientela dell'Emittente. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso con una delle seguenti modalità: lettera inviata per posta ordinaria con busta affrancata; lettera raccomandata con avviso di ricevimento; fax; posta elettronica ordinaria; posta elettronica certificata; consegna del documento allo sportello con cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta. L'attività di gestione del reclamo è gratuita, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. L'Emittente si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, l'Emittente espone le ragioni del mancato accoglimento del reclamo, precisando all'investitore la possibilità di adire l'ACF. Per ulteriori dettagli sulla procedura di reclamo, l'investitore può consultare il sito web dell'Emittente ([www.bancadiasti.it/reclami](http://www.bancadiasti.it/reclami)).

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria. Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF l'investitore può consultare il sito web dell'ACF ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)).

#### **4.3 Caratteristiche delle Obbligazioni**

##### **a) Indicazione degli strumenti finanziari se nominativi o al portatore e se in forma cartolare o dematerializzata**

Le Obbligazioni saranno rappresentate da titoli al portatore e saranno interamente ed esclusivamente accentrata presso il sistema di gestione e amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

I portatori delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

##### **b) In caso di dematerializzazione denominazione e indirizzo del soggetto incaricato alla tenuta dei registri**

Il soggetto incaricato alla tenuta dei registri è Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan), con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

#### **4.4 Ammontare totale dei titoli offerti al pubblico**

L'importo complessivo massimo che può essere emesso ai sensi del Programma di Offerta è pari ad Euro 500.000.000.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, le Condizioni Definitive indicheranno l'importo nominale massimo del Prestito Obbligazionario oggetto di offerta ed il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione.

Durante il Periodo di Offerta (come definito *infra*) l'Emittente potrà aumentare l'importo nominale massimo del Prestito Obbligazionario oggetto di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it) e da trasmettersi contestualmente alla Consob.

Ciascun Prestito sarà emesso nei limiti dell'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero, laddove tale importo risulti superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un importo pari all'importo nominale massimo offerto. Per l'indicazione degli eventuali criteri di riparto applicabili ove l'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto, si rinvia alla Sezione II, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.2.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito *internet* dell'Emittente.

#### 4.5 Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro.

#### 4.6 Rango delle Obbligazioni nella struttura di capitale dell'Emittente in caso d'insolvenza

Le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi.

Le Obbligazioni sono parimenti ordinate (*pari passu*) (fatta eccezione per le passività privilegiate per legge, ivi inclusa qualsiasi obbligazione che, ai sensi di legge, possa, successivamente alla data di pubblicazione della Nota Informativa, avere un *ranking* superiore a quello delle Obbligazioni) rispetto alle altre passività non garantite dell'Emittente presenti e future (fatta eccezione per le eventuali passività di volta in volta subordinate rispetto alle Obbligazioni) e senza alcun privilegio tra di loro.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail-in*" le passività dell'Emittente, nell'ambito delle quali sono comprese anche le Obbligazioni oggetto del Programma, saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l'ordine di priorità rappresentato all'interno della tabella che segue procedendo dall'alto verso il basso (*cf.* sul punto anche il Paragrafo 4.7 del presente Capitolo in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).

Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate, ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**"), a favore dei creditori secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad Euro 100.000.

È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 4.7 in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD come recepita dai Decreti BRRD.

Capitale Primario di Classe 1 ( <i>Common Equity Tier 1 Capital, CET1</i> )	} Fondi Propri
Capitale aggiuntivo di Classe 1 ( <i>Additional Tier 1 Capital, AT1</i> )	
Capitale di Classe 2 (incluse le obbligazioni subordinate)	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12- <i>bis</i> del Testo Unico Bancario	
Restanti passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate ( <i>senior</i> ) non assistite da garanzie <sup>(1)</sup>	
Depositi di importi superiori a 100.000 Euro	

<sup>(1)</sup> Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa rientrano in tale categoria.



#### 4.7 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni ed eventuali limitazioni

##### Previsioni generali

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e, quindi, il diritto alla percezione degli interessi e il diritto al rimborso del valore nominale delle obbligazioni alla data di rimborso (che sarà comprensivo anche degli interessi per le obbligazioni *Zero Coupon*), salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di volta in volta modificati e integrati, e come di seguito rappresentato nel Sotto-paragrafo "Previsione contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del bail-in".

Le Obbligazioni non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'investitore non potrà esigere il pagamento anticipato delle rate non ancora maturate e del capitale non ancora scaduto salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente. Gli obbligazionisti, pertanto, non potranno avvalersi dei diritti previsti ai sensi dell'articolo 1186 del Codice Civile né, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 1819 del Codice Civile.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 80 e seguenti del TUB. Si ricorda che in proposito l'articolo 91 del TUB prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori prededucibili e privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti *senior* e i portatori delle Obbligazioni. Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e degli interessi delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A..

Fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di pubblicare un supplemento, in seguito all'emissione delle Obbligazioni e durante la vita delle stesse, l'Emittente potrà apportare, in buona fede e tenuto conto degli interessi degli obbligazionisti, le modifiche necessarie od opportune alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse, riportate nel presente Capitolo 4, al fine di recepire le modifiche alla disciplina applicabile alle Obbligazioni ove le stesse abbiano natura retroattiva. Di tali modifiche verrà data comunicazione ai portatori delle Obbligazioni mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente o con le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive e/o con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso pubblicato secondo le disposizioni di legge applicabili e comunque sul sito *internet* [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it).

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede legale dell'Emittente.

##### Previsione contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del bail-in

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e n. 181 (i "**Decreti BRRD**") attuativi della Direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. "*Banking Resolution and Recovery Directive*", la "**Direttiva BRRD**"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca quale alternativa alla liquidazione delle stesse (e, in Italia, precisamente, la procedura di liquidazione coatta amministrativa). Tali misure di risoluzione, a differenza della liquidazione coatta amministrativa, basata non sulla conservazione delle attività, ma sulla loro liquidazione in tempi brevi, attraverso azioni di recupero o cessioni sul mercato, risiede nella possibilità di consentire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti e assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché

nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione in via permanente, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva n. 2017/2399/UE che ha modificato la Direttiva BRRD relativamente all'articolo 108 “*Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza*”. La modifica è stata recepita in Italia con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'articolo 12-*bis* istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. “*senior non preferred*”). Tale tipologia di obbligazioni non è comunque ricompresa tra quelle emettibili ai sensi della presente Nota Informativa. Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193 ha inoltre introdotto nel Testo Unico Bancario l'articolo 12-*ter* che prevede che (a) il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca sia pari ad almeno euro 200.000; (b) il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis* emessi da una banca sia pari ad almeno euro 150.000.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail-in*”, ai sensi della normativa vigente alla Data della Nota Informativa, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto, dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. “*Common Equity Tier 1*”);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. “*Additional Tier 1 Instruments*”);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. “*Tier 2 Instruments*”);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti dall'articolo 12-*bis* del Testo Unico Bancario;
- (vi) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle “restanti passività”, il “*bail-in*” riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* e poi i depositi (si veda il Paragrafo 4.6 del presente Capitolo).

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall'articolo 1 del citato Decreto Legislativo del 16 novembre 2015 n. 180 come “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell'articolo 49 del citato Decreto Legislativo n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-*bis* Legge n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “*bail-in*”, l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del “*bail-in*” (articolo 49 comma 2 del Decreto Legislativo del 16 novembre 2015 n. 180), in particolare allorché:

- (i) non è possibile sottoporre a “*bail-in*” tale passività entro un tempo ragionevole;
- (ii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- (iii) l'applicazione dello strumento del “*bail-in*” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “*bail-in*”.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal “*bail-in*” di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “*bail-in*” mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

In aggiunta a quanto sopra, la BRRD II ha ridefinito l'ambito delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione (“Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities” – “MREL”) con l'obiettivo di contribuire a garantire che i requisiti minimi per i fondi propri siano fissati nel contesto di piani di risoluzione pienamente realizzabili e credibili per tutti i tipi di banche, nonché di promuovere condizioni di parità tra le banche, comprese le filiali di banche non bancarie dell'Unione europea.

Il requisito MREL è equivalente all'ammontare necessario ad assorbire le perdite e coincide con il maggiore dei requisiti vincolanti di Total Capital Ratio e di leva finanziaria dello SREP.

Il 1° dicembre 2021 è entrato in vigore il D. Lgs 8 novembre 2021, n. 193, che recepisce la BRRD II nella giurisdizione italiana, modificando il D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e il Testo Unico Bancario. Le modifiche introdotte al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 hanno allineato il quadro normativo italiano che disciplina il MREL, e i criteri in base ai quali viene determinato, alle disposizioni della BRRD II. Si segnala che, in data 14 maggio 2024, il Single Resolution Board (SRB) ha pubblicato la MREL policy 2024, in forza della quale, *inter alia*, ha introdotto un approccio aggiornato in relazione al monitoraggio dell'eleggibilità a fini MREL.

#### **4.8 Informazioni sul tasso di interesse delle Obbligazioni**

##### **a) Tasso di interesse nominale**

Si riportano qui di seguito informazioni sul tasso di interesse delle Obbligazioni a seconda che si tratti di Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni *Step Up*, Obbligazioni *Step Down*, Obbligazioni *Zero Coupon*, Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e Obbligazioni a Tasso Misto.

##### **Obbligazioni a Tasso Fisso**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso danno diritto al pagamento di interessi periodici - dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa) ovvero, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL e l'Emittente eserciti tale facoltà, sino alla Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (inclusa) - il cui importo sarà determinato in ragione di un tasso di interesse fisso, predeterminato e costante. Il tasso di interesse annuo nominale lordo sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell'emissione.

Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Fisso sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{T} / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni;

“T” è il tasso di interesse annuo nominale lordo indicato nelle Condizioni Definitive;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

Il tasso d'interesse per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al terzo decimale superiore.

**Obbligazioni Step Up**

Le Obbligazioni *Step Up* danno diritto al pagamento di interessi periodici - dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa) ovvero, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL e l'Emittente eserciti tale facoltà, sino alla Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (inclusa) - il cui importo sarà determinato in ragione di tassi di interesse predeterminati e crescenti. I tassi di interesse annui nominali lordi saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell'emissione.

Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione *Step Up* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{T} / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni;

“T” è il tasso di interesse annuo nominale lordo per le Cedole indicate nelle Condizioni Definitive;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

Il tasso d'interesse per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al terzo decimale superiore.

**Obbligazioni Step Down**

Le Obbligazioni *Step Down* danno diritto al pagamento di interessi periodici - dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa) ovvero, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL e l'Emittente eserciti tale facoltà, sino alla Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (inclusa) - il cui importo sarà determinato in ragione di tassi di interesse predeterminati e decrescenti. I tassi di interesse annui nominali lordi saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell'emissione.

Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione *Step Down* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{T} / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni;

“T” è il tasso di interesse annuo nominale lordo per le Cedole indicate nelle Condizioni Definitive;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

Il tasso d’interesse per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al terzo decimale superiore.

### **Obbligazioni a Tasso Variabile / Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor danno diritto al pagamento di interessi periodici - dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa) ovvero, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL e l’Emittente eserciti tale facoltà, sino alla Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (inclusa) - il cui importo sarà determinato applicando al valore nominale del titolo un determinato parametro di indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) eventualmente maggiorato o diminuito di un margine indicato in punti base (il “**Margine**”), secondo quanto sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Si segnala, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, che la presenza di un Tasso Massimo (*Cap*) comporta che il tasso di interesse lordo annuo applicabile per il calcolo delle cedole non potrà essere comunque superiore a tale Tasso Massimo mentre la presenza di un Tasso Minimo (*Floor*) comporta che il tasso di interesse lordo annuo applicabile per la determinazione delle cedole non potrà essere inferiore a tale Tasso Minimo. Si segnala inoltre che, qualora previste, le opzioni *Cap & Floor* fissano un limite su base annua al valore del parametro di indicizzazione applicabile al tasso di interesse per la determinazione delle cedole.

Si precisa che le cedole, qualora alla Data di Rilevazione la somma del Parametro di Indicizzazione e del Margine assumesse un valore negativo, non potranno avere valore negativo.

Le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione e all’eventuale Margine saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell’emissione. L’Emittente potrà prefissare l’ammontare della prima Cedola pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione indicando nelle Condizioni Definitive del Prestito un tasso di interesse nominale annuo, indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto.

#### Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

##### A) Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile

L’ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * (\text{PI} +/- \text{Margine}) / \text{NC}$$

##### B) Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con Cap e Floor

L’ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con *Cap e Floor* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{Max} [\text{Floor}; \text{Min} (\text{PI} +/- \text{Margine}; \text{Cap})] / \text{NC}$$

##### C) Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con Cap

L’ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con *Cap* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{Min} (\text{PI} +/- \text{Margine}; \text{Cap}) / \text{NC}$$

##### D) Ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con Floor

L’ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile con *Floor* sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{Max} (\text{PI} +/- \text{Margine}; \text{Floor}) / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle obbligazioni;

“PI” è il valore del Parametro di Indicizzazione prescelto, espresso in percentuale, rilevato secondo le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive;

“Margine” è il valore, espresso in punti base, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, che può essere aggiunto o sottratto al Parametro di Indicizzazione;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

“Cap” è il tasso lordo massimo, espresso in percentuale su base annua, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

“Floor” è il tasso lordo minimo, espresso in percentuale su base annua, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

“Max” è il Valore massimo tra i valori riportati in parentesi.

“Min” è il Valore minimo tra i valori riportati in parentesi.

Nel caso di Obbligazioni con *Cap*, il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere superiore al tetto massimo prefissato (*Cap*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Obbligazioni con *Floor*, il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere inferiore al tetto minimo prefissato (*Floor*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Obbligazioni con *Cap* e *Floor*, il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere superiore al Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere superiore al tetto massimo prefissato (*Cap*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e il tasso di interesse lordo su base annua applicabile per il calcolo delle cedole non potrà in nessun caso essere inferiore al Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Indicizzazione e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in ogni caso essere inferiore al tetto minimo prefissato (*Floor*) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il tasso d'interesse così determinato per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al secondo decimale superiore.

### **Obbligazioni Zero Coupon**

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non prevedono la corresponsione periodica di interessi (cedole). L'ammontare del rendimento lordo delle Obbligazioni *Zero Coupon*, pagabile in un'unica soluzione alla Data di Scadenza delle Obbligazioni ovvero, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL e l'Emittente eserciti tale facoltà, alla Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, è pari alla differenza tra il prezzo di emissione (che sarà fissato in misura inferiore al 100% del valore nominale) e l'importo dovuto a titolo di rimborso alla scadenza (che sarà pari ovvero maggiore al 100% del valore nominale delle Obbligazioni).

Le informazioni relative al prezzo di emissione ed al prezzo di rimborso di ciascuna emissione saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche del Prestito Obbligazionario.

### **Obbligazioni a Tasso Misto**

Le Obbligazioni a Tasso Misto danno diritto al pagamento di interessi periodici - dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa) ovvero, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL e l'Emittente eserciti tale facoltà, sino alla Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (inclusa) - il cui importo sarà determinato alternativamente e secondo una sequenza che sarà stabilita nelle Condizioni Definitive in ragione di un tasso fisso, predeterminato e costante e di un tasso variabile. In particolare, (i) per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base di un tasso fisso, gli interessi saranno determinati in ragione di un tasso di interesse fisso, predeterminato e costante, il cui valore annuo nominale lordo sarà indicato nelle Condizioni Definitive; e (ii) per il periodo in cui le cedole periodiche sono calcolate sulla base di un tasso variabile, gli interessi saranno determinati applicando al valore nominale del titolo un determinato parametro di indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) eventualmente maggiorato o diminuito di un margine indicato in punti base (il “**Margine**”), secondo quanto sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Relativamente alle cedole variabili, si precisa che le cedole, qualora alla Data di Rilevazione la somma del Parametro di Indicizzazione e del Margine assumesse un valore negativo, non potranno avere valore negativo.

Le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione e all'eventuale Margine saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione unitamente alle altre caratteristiche dell'emissione. Nel caso in cui il primo periodo cedolare fosse a tasso variabile, l'Emittente potrà prefissare l'ammontare della prima Cedola variabile pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione indicando nelle Condizioni Definitive del Prestito un tasso di interesse nominale lordo annuo, espresso in termini di percentuale da applicarsi sul valore nominale, indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto.

#### Descrizione del metodo di calcolo degli interessi

##### *(i) Cedole variabili*

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola determinata in ragione di un tasso variabile per ciascuna Obbligazione a Tasso Misto sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * (\text{PI} +/- \text{Margine}) / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni

“PI” è il valore del Parametro di Indicizzazione prescelto, espresso in percentuale, rilevato secondo le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

“Margine” è il valore, espresso in punti base, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive che può essere aggiunto o sottratto al Parametro di Indicizzazione.

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

Il tasso d'interesse così determinato per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al secondo decimale superiore.

##### *(ii) Cedole fisse*

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola determinata in ragione di un tasso fisso per ciascuna Obbligazione a Tasso Misto sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VNU} * \text{T} / \text{NC}$$

dove:

“VNU” è pari al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni;

“T” è il tasso di interesse annuo nominale lordo indicato nelle Condizioni Definitive;

“NC” è il numero delle Cedole pagate in un anno.

Il tasso d'interesse per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al terzo decimale superiore.

\* \* \*

La data di rilevazione del tasso rilevante per ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicata nelle Condizioni Definitive (la “**Data di Rilevazione**”).

#### **b) Disposizioni relative agli interessi da pagare**

Gli interessi, soggetti ad imposta sostitutiva, saranno corrisposti dall'Emittente, al lordo di eventuali spese, esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A..

L'ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione sarà determinato in applicazione della Base di Calcolo e della Convenzione di Calcolo. La base di calcolo (la “**Base di Calcolo**”)<sup>(2)</sup> e la

---

<sup>(2)</sup> La prassi di mercato riconosce, tra le altre, le seguenti Basi di Calcolo (*Day Count Fraction*): “30/360”, “Actual/Actual (ICMA)”, “Actual/365”, Actual/Actual (ISDA), “Actual/365(Fixed)”, “Actual/360 (ICMA)”.

convenzione di calcolo (la “**Convenzione di Calcolo**”)<sup>(3)</sup> saranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

**c) Data di godimento degli interessi**

La data a partire dalla quale le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi (la “**Data di Godimento**”) verrà indicata nelle Condizioni Definitive.

**d) Date di scadenza degli interessi**

L'ammontare degli interessi (fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon) sarà corrisposto in via posticipata con periodicità annuale, semestrale o trimestrale, alle date di pagamento indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna, una “**Data di Pagamento**”).

Nel caso in cui una Data di Pagamento cadesse in un giorno che non è un giorno lavorativo “Target”, si applicheranno le disposizioni di cui alla Convenzione di Calcolo indicata nelle Condizioni Definitive, senza che ciò comporti una modifica del computo degli interessi né la spettanza di alcun importo aggiuntivo per gli obbligazionisti.

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla Data di Scadenza o, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL e l'Emittente eserciti tale facoltà, dalla Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, sicché gli interessi che sarebbero maturati successivamente alla Data di Rimborso Anticipato non saranno corrisposti.

**e) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale**

Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Qualora il tasso non sia fisso

**f) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante**

Con riferimento a ciascuna emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e di Obbligazioni a Tasso Misto, le Condizioni Definitive della singola emissione indicheranno e forniranno informazioni sul Parametro di Indicizzazione e sull'eventuale Margine unitamente alle altre caratteristiche dell'emissione.

Si precisa che le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e le Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili) saranno indicizzate al tasso EURIBOR a 1, 3, 6 o 12 mesi.

**g) Descrizione del sottostante sul quale è basato**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e le Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili) saranno indicizzate al tasso EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*): tasso di interesse, applicato ai prestiti interbancari in Euro (EURIBOR a 1, 3, 6, 12 mesi), rilevato a cura della FBE (*Banking Federation of the European Union*) e dell'ACI (tramite *The Financial Markets Association*), e rilevato dall'Agente di Calcolo, sulla base della pubblicazione sul circuito *Telerate* alla pagina 248, sulla pagina EURIBOR01 sul circuito Reuters (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) o sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o, in mancanza, altra fonte di equipollente ufficialità.

Tenuto conto che il parametro di indicizzazione rappresenta un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2,

---

<sup>(3)</sup> La convenzione di calcolo utilizzabile potrà essere una delle seguenti: (i) “*Following Business Day Convention*”, indica che, ai fini del rimborso finale, e/o di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data; (ii) “*Modified Following Business Day Convention*” indica che, ai fini del rimborso finale e/o di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il rimborso finale e/o la cedola saranno accreditati il giorno lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data. Entrambe le convenzioni potranno essere *adjusted* ovvero *unadjusted*. Il termine “*Adjusted*” indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente convenzione di calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo avrà un impatto sull'ammontare della cedola pagata. Il termine “*Unadjusted*” indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella convenzione di calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo non avrà un impatto sull'ammontare della cedola pagata.



del Benchmark Regulation. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'Amministratore del Parametro di Indicizzazione è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del Benchmark Regulation.

Qualora il tasso Euribor fosse sostituito da altro parametro di riferimento, l'Emittente valuterà quest'ultimo agendo in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento per mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e le Obbligazioni a Tasso Misto. Le caratteristiche di tale parametro di indicizzazione saranno riportate nelle Condizioni Definitive nel caso in cui la sostituzione abbia luogo in data antecedente la pubblicazione delle medesime Condizioni Definitive. Parimenti il parametro sostitutivo prescelto e le relative caratteristiche verranno messe a disposizione sul sito della Banca all'indirizzo: <https://bancadiasti.it/novita-normative/benchmark-regulation/>.

La data di rilevazione del tasso rilevante per ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicata nelle Condizioni Definitive (la "Data di Rilevazione").

#### **h) Metodo utilizzato per mettere in relazione il tasso con il sottostante**

Il tasso di interesse utilizzato per il calcolo del valore di ciascuna cedola variabile è pari al Parametro di Indicizzazione prescelto eventualmente maggiorato o diminuito o senza l'applicazione di un Margine (*spread*), in applicazione dell'applicabile formula di calcolo secondo quanto previsto al precedente paragrafo a) del presente Paragrafo 4.8. L'Emittente potrà prefissare l'ammontare della prima Cedola pagabile alla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Emissione indicando nelle Condizioni Definitive del Prestito un tasso di interesse nominale lordo annuo, espresso in termini di percentuale da applicarsi sul valore nominale, indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto.

Per ciascuna Cedola e relativo periodo di interesse, il Parametro di Indicizzazione sarà rilevato dall'Agente di Calcolo.

#### **i) Indicazione della fonte da cui è possibile ottenere con mezzi elettronici gratuiti informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità**

Informazioni e maggiori dettagli sull'andamento passato e futuro del sottostante e sulla volatilità possono essere ottenuti gratuitamente accedendo direttamente ai siti ufficiali del sottostante.

#### **j) Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante**

Al verificarsi di eventi di turbativa o straordinari che ne modifichino la struttura o ne compromettano l'esistenza, ovvero in caso di mancata pubblicazione del valore del parametro di indicizzazione, o di modifiche alle modalità di calcolo o di cessazione del medesimo, l'Emittente agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

#### **k) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante**

Al verificarsi degli eventi di turbativa o straordinari come specificati al precedente punto j), l'Agente di Calcolo procederà secondo i criteri di seguito riportati.

##### Indisponibilità temporanea del Parametro di Indicizzazione (eventi di turbativa)

Qualora nel corso della vita delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili) si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore di detto parametro, per la determinazione delle cedole l'Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione originariamente prevista. Nel caso di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione per più di 10 Giorni Lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del parametro di indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un parametro di indicizzazione alternativo, che secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il parametro di indicizzazione divenuto temporaneamente indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la Sede e tutte le Filiali della Banca, nonché sul sito *internet* dell'Emittente.

##### Modifica della struttura o soppressione del Parametro di Indicizzazione (eventi straordinari)

In caso di modifiche nella struttura del Parametro di Indicizzazione ovvero ove il Parametro di Indicizzazione venisse soppresso, l'Agente di Calcolo agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, ritenuti

opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riguardo alle cedole variabili). Le caratteristiche di tale parametro di indicizzazione saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui il parametro di indicizzazione indicato nelle Condizioni Definitive venisse soppresso durante la vita residua dell'Obbligazione, l'Agente di Calcolo adotterà altro parametro di riferimento seguendo la medesima metodologia di sostituzione sopra descritta. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la Sede e tutte le Filiali della Banca, nonché sul sito *internet* dell'Emittente.

#### **l) Nome del responsabile del calcolo**

Il responsabile del calcolo degli interessi è l'Emittente (l'“**Agente di Calcolo**”). Pertanto, l'importo degli interessi maturati dalle Obbligazioni pagabile ad ogni Data di Pagamento è determinato dall'Emittente in qualità di Agente di Calcolo.

#### **m) Se il titolo presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornire una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti.**

Per informazioni sulla componente derivativa legata alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, si rinvia alla Sezione II, 5, Paragrafo 5.3 della presente Nota Informativa.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor* presentano inoltre una componente derivativa per quanto riguarda il pagamento degli interessi.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con un Tasso Minimo (*Floor*) consentono all'investitore il conseguimento di rendimenti in linea con l'andamento dei tassi di interesse di riferimento ma non inferiori ad un rendimento minimo su base annua. Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con un Tasso Minimo (*Floor*) il sottoscrittore acquista implicitamente un'opzione *put* dall'Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso minimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole in caso di andamento sfavorevole del sottostante. Il valore della componente derivativa è calcolato sulla base delle condizioni di mercato mediante il metodo Black&Scholes.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo (*Cap*) consentono all'investitore il conseguimento di rendimenti in linea con l'andamento dei tassi di interesse di riferimento ma non superiori ad un rendimento massimo su base annua prefissato. Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo (*Cap*) il sottoscrittore vende implicitamente un'opzione *call* all'Emittente, in ragione della quale sarà previsto un tasso massimo su base annua applicabile per la determinazione delle cedole e ciò anche nel caso in cui si verifichi un andamento particolarmente favorevole per l'investitore del Parametro di Indicizzazione. Il valore della componente derivativa è calcolato sulla base delle condizioni di mercato mediante il metodo Black&Scholes.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e Tasso Massimo (*Cap & Floor*) consentono all'investitore il conseguimento di rendimenti in linea con l'andamento dei tassi di interesse di riferimento ma non inferiori ad un rendimento minimo su base annua (*floor*) e non superiori ad un rendimento massimo prefissato su base annua (*cap*). Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e Tasso Massimo (*Cap & Floor*), il sottoscrittore implicitamente acquista una opzione *floor* e vende una opzione *cap* (c.d. “*collar*”). Il valore della componente derivativa è calcolato sulla base delle condizioni di mercato mediante il metodo Black&Scholes. Ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni a Tasso Variabile con *Cap e/o Floor*, il sottoscrittore dovrà valutare i costi e i benefici in termini di prospettive di rendimento e di costi (pagati o ricevuti) delle opzioni acquistate o vendute.

#### **4.9 Data di scadenza e modalità di ammortamento e rimborso delle Obbligazioni**

Fatto salvo quanto precisato al Capitolo 4, Paragrafo 4.7, della Nota Informativa, compresa qualsiasi loro limitazione in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD, si riportano di seguito la data di scadenza e le modalità di rimborso delle Obbligazioni.

##### **a) Data di scadenza**

Per ciascun Prestito, la Data di Scadenza delle relative Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui la Data di Scadenza ovvero, ove applicabile, la Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL cadessero in un giorno che non è un giorno lavorativo "Target", si applicheranno le disposizioni di cui alla Convenzione di Calcolo indicata nelle Condizioni Definitive, senza che ciò comporti una modifica del computo degli interessi né la spettanza di alcun importo aggiuntivo per gli obbligazionisti.

#### **b) Modalità di ammortamento del prestito**

Per ciascun Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni (salvo che siano state riacquistate ed eventualmente annullate dall'Emittente prima della scadenza) saranno rimborsate secondo una delle seguenti modalità:

- **Rimborso a Scadenza:** le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ad esclusione delle Obbligazioni Zero Coupon, il rimborso del capitale investito nelle Obbligazioni potrà essere effettuato tramite un ammortamento periodico come da piano d'ammortamento indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario (il "**Rimborso Amortising**");
- **Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL:** ove previsto nelle rilevanti Condizioni Definitive, e ove l'Emittente determini che un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (come di seguito definito) si sia verificato e sia continuo, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima tranche ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, l'Emittente avrà la facoltà di rimborsare integralmente le Obbligazioni in quel momento in circolazione.

Si precisa che un "Evento che Esclude la Qualificazione MREL" indica che in ogni momento, tutto o parte del valore nominale complessivo in circolazione di una serie di Obbligazioni sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL, come di seguito definiti.

Fermo restando quanto sopra, si specifica che, al contrario, non potrà ritenersi verificato un Evento che Esclude la Qualificazione MREL se l'esclusione di tutte o alcune Obbligazioni di una serie dall'applicazione dei Requisiti MREL è dovuta: (a) al fatto che la durata residua delle Obbligazioni risulti comunque inferiore alla durata prevista dai Requisiti MREL; (b) al fatto che le Obbligazioni superino i limiti stabiliti da talune eccezioni previste dalla normativa applicabile in deroga ai requisiti generali per la qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili; o (c) al riacquisto delle medesime da parte o per conto dell'Emittente o dovuta al riacquisto delle stesse che sia direttamente o indirettamente finanziato dall'Emittente.

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL in capo all'Emittente così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive o comunque nel rispetto della disciplina vigente, potrà rimborsare le Obbligazioni in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle Date di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualifica MREL indicate relativo avviso mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nel relativo avviso.

Inoltre, ai sensi della Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria, il rimborso anticipato o il riacquisto delle Obbligazioni idonee ad essere qualificate come passività ammissibili disponibili per il soddisfare i Requisiti MREL è soggetto alla preventiva approvazione da parte della Autorità Competente ove ciò sia richiesto dalla normativa di volta in volta vigente. La Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria prevede che l'Autorità Competente approvi un rimborso anticipato delle Obbligazioni ove siano rispettate le seguenti condizioni: (i) prima o al momento del rimborso anticipato o del riacquisto delle Obbligazioni, l'Emittente sostituisca le Obbligazioni con strumenti di fondi propri o passività ammissibili, di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di generare ricavi dell'Emittente; (ii) l'Emittente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'Autorità Competente che, a seguito di tale rimborso o riacquisto, i Fondi Propri e le passività ammissibili superino i requisiti di fondi propri e passività ammissibili previsti dalla Direttiva CRD V o la Direttiva BRRD II (o qualsiasi rilevante previsione dell'ordinamento italiano attuativa della Direttiva CRD V o, ove applicabile, della Direttiva BRRD II), di un margine che l'Autorità Competente consideri

necessario; (iii) l'Emittente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'Autorità Competente che una sostituzione parziale o totale delle passività ammissibili con strumenti di fondi propri sia necessaria per garantire la conformità ai requisiti di fondi propri previsti dal Regolamento CRR e dalla Direttiva CRD IV, come modificati ed attuati dal Regolamento CRR II e dalla Direttiva CRD V, per il mantenimento dell'autorizzazione.

L'Autorità Competente dovrà consultarsi con l'Autorità di Risoluzione Rilevante prima di concedere l'autorizzazione come previsto ai sensi della Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria.

L'importo pagabile a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive (in termini percentuali rispetto al valore nominale unitario delle Obbligazioni) e non potrà essere inferiore al 100% del valore nominale unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato esclusivamente per il tramite degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

È fatta salva la facoltà dell'Emittente di riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza ed eventualmente annullare le stesse.

I portatori delle Obbligazioni sono i soli soggetti legittimati a ricevere i pagamenti in relazione alle rispettive Obbligazioni e l'Emittente sarà liberato una volta corrisposti gli importi dovuti direttamente a ciascun portatore delle Obbligazioni, ovvero ad un terzo dal medesimo indicato.

#### **4.10 Tasso di rendimento**

##### **a) Indicazione del tasso di rendimento**

Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto delle Obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

##### **b) Descrizione sintetica del metodo di calcolo del tasso di rendimento**

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, sarà calcolato con il metodo del Tasso Interno di Rendimento a scadenza detto TIR (o IRR, acronimo dall'inglese *Internal Rate of Return*) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del Prezzo di Emissione.

Il TIR rappresenta quel tasso che eguaglia la somma dei valori attuali dei flussi prodotti dalle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell'Obbligazione stessa. Per le Obbligazioni Zero Coupon, che non producono interessi periodici, ma prevedono il pagamento di un montante alla scadenza, l'unico flusso da incassare alla Data di Scadenza sarà costituito dall'importo dovuto a titolo di rimborso a scadenza. Pertanto, in questo caso, il tasso di rendimento effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale del Prezzo di Rimborso al Prezzo di Emissione.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alle cedole variabili), il tasso di rendimento effettivo su base annua sarà calcolato ipotizzando la costanza del valore del parametro di indicizzazione rilevato alla data riportata nelle Condizioni Definitive.

#### **4.11 Rappresentanza degli obbligazionisti**

Ai sensi dell'articolo 12 del Testo Unico Bancario, per le obbligazioni emesse da banche non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative dei portatori dei medesimi.

#### **4.12 Delibere, autorizzazioni e approvazioni**

Il Programma di Offerta è stato approvato con delibera del consiglio di amministrazione della Banca in data 19 settembre 2024.

Nell'ambito del Programma di Offerta, che ha una durata di un anno a partire dalla data di approvazione della Nota Informativa da parte della Consob, la Banca potrà emettere, in una o più emissioni, obbligazioni a Tasso Fisso, *Step Up*, *Step Down*, *Zero Coupon*, Tasso Variabile, Tasso Variabile con Cap e/o Floor e Tasso Misto.

Secondo le deleghe operative approvate dal consiglio di amministrazione della Banca nel "*Regolamento dei poteri delegati in materia di operazioni finanziarie*", il Direttore Generale, il Direttore Finanza e il Responsabile dell'Ufficio Tesoreria Integrata approvano, disgiuntamente tra di loro, le emissioni di Obbligazioni destinate al pubblico indistinto a valere sul Programma di Offerta.

#### **4.13 Data di emissione delle Obbligazioni**

Per ciascun Prestito Obbligazionario, la data di emissione delle Obbligazioni (la “**Data di Emissione**”) sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

#### **4.14 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni non sono soggette ad alcuna restrizione alla libera trasferibilità in Italia. Le Obbligazioni sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui le Obbligazioni dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati.

Le Offerte non saranno promosse, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o Australia, o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tali offerte non siano consentite in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli “**Altri Paesi**”). Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali.

Né la Nota Informativa né le Condizioni Definitive né qualsiasi altro documento afferente all’Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l’altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “*Public Offers of Securities Regulations 1995*” e alle disposizioni applicabili del “*FSMA 2000*”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “*FSMA 2000*”.

#### **4.15 Regime fiscale**

Agli interessi, premi e altri frutti delle Obbligazioni è applicabile – nei casi, nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 1° aprile 1996 n. 239, così come successivamente modificato e integrato – l’imposta sostitutiva nella misura del 26%. Ai redditi diversi si applica l’imposta sostitutiva del 26% nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, così come successivamente modificato e integrato.

Sono comunque a carico degli obbligazionisti tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni emesse e/o i relativi interessi.

Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

\* \* \*

L’Emittente svolgerà il ruolo di sostituto di imposta operando direttamente le trattenute alla fonte.

#### **4.16 Se diverso dall’Emittente, l’identità e i dati di contatto dell’offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui l’offerente abbia personalità giuridica**

Non applicabile.

## 5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### 5.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

#### 5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

Alla Data della Nota Informativa non si prevede che l'emissione e l'offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (l'"**Offerta**") siano subordinate a condizioni, fatto salvo in ogni caso quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive e quanto previsto qui di seguito.

Con riferimento a ciascuna Offerta, potrà essere previsto che la medesima sia subordinata alla condizione che le Obbligazioni siano sottoscritte esclusivamente:

- con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, per tale intendendosi nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso la Banca a partire da una data di calendario indicata nelle Condizioni Definitive, che non derivino da disinvestimento o rimborso anticipato di strumenti finanziari emessi dall'Emittente;
- da persone fisiche;
- presso determinate Filiali della Banca.

#### 5.1.2 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedure di sottoscrizione

Il periodo di validità di ciascuna Offerta sarà riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione (il "**Periodo di Offerta**").

L'Emittente si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento la chiusura anticipata (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo del Prestito) o la proroga del Periodo di Offerta per motivi di opportunità (quali, a titolo meramente esemplificativo, il raggiungimento dell'importo massimo del prestito, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'Offerta). In tali casi l'Emittente darà pronta comunicazione mediante avviso pubblicato sul proprio sito *internet* [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it) e da trasmettersi contestualmente alla Consob.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito e la data di emissione delle Obbligazioni, di non dare inizio ovvero di ritirare l'Offerta per motivi di opportunità (quali, a titolo meramente esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'Offerta). In tal caso, l'Offerta dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob, e comunque entro, rispettivamente, la data di inizio del Periodo di Offerta o la data di emissione delle Obbligazioni, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito *internet* dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla Consob ovvero secondo le modalità specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di non dare inizio o di revocare l'Offerta di un Prestito Obbligazionario, tutte le domande di adesione alla medesima Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente; le parti saranno inoltre libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate, e nulla sarà dovuto dall'Emittente.

Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere effettuate mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta.

All'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con la Banca, potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive, il collocamento delle Obbligazioni potrà inoltre essere effettuato secondo le modalità dell'offerta fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31 del Testo Unico della Finanza, ovvero avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza, come previsto dagli artt. 30 e 32 del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, TUF, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Pertanto, entro il suddetto termine, l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, al collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta, mediante contratto concluso fuori sede, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

In merito al diritto di recesso previsto nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari di cui all'articolo 67-*duodecies* del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"),

l'Emittente riconosce ai sensi dall'articolo 67-*duodecies*, comma 5, del Codice del consumo il diritto di recesso. Pertanto, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecnica di comunicazione a distanza sarà sospesa per la durata di 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta, nonché le modalità di esercizio del diritto di recesso.

Le domande di adesione sono irrevocabili (fatto salvo quanto precedentemente riportato e quanto di seguito ulteriormente precisato) e non possono essere soggette a condizioni.

Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplemento/i al Prospetto di Base (costituito congiuntamente dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione), secondo le modalità di cui al Regolamento Prospetto, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno revocare la propria accettazione (i) entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento o, se successivo, dall'avviso di avvenuta pubblicazione del medesimo supplemento ovvero entro il maggior termine concesso dall'Emittente, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al soggetto incaricato del collocamento o secondo le modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo; e (ii) sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura definitiva dell'Offerta o della consegna delle Obbligazioni, se precedente.

Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it) e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede dell'Emittente.

Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso disponibile e consultabile gratuitamente presso la sede dell'Emittente, nonché sul sito internet dello stesso all'indirizzo [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it).

### **5.1.3 Possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni**

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente potrà dare corso all'emissione delle relative Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di Offerta, salvo il caso di ritiro dell'offerta previsto al Paragrafo 5.1.2 del presente Capitolo, e quindi ridurre l'ammontare di Obbligazioni oggetto dell'Offerta. Tale riduzione dell'ammontare delle Obbligazioni offerte avverrà fornendo un'apposita comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

### **5.1.4 Ammontare minimo e massimo della sottoscrizione**

Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi pari al lotto minimo (il "**Lotto Minimo**") (come definito nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione) o suoi multipli.

Fermi restando i limiti dell'ammontare nominale massimo del Prestito e fatto salvo quanto previsto nel Paragrafo 5.2.2 del presente Capitolo, la Banca si riserva il diritto di prevedere che le sottoscrizioni vengano accolte entro un lotto massimo (il "**Lotto Massimo**") (come definito nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione).

### **5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni**

Il pagamento integrale del prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla data di regolamento che verrà indicata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione ("**Data di Regolamento**"). Nella stessa giornata, a seguito dell'avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto in forma dematerializzata mediante contabilizzazione sui conti deposito intrattenuti dagli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

Le Condizioni Definitive possono prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più Date di Regolamento ovvero che l'Emittente si riservi la facoltà di indicare ulteriori Date di Regolamento.

Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Emissione e con la Data di Godimento.

Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate alla Data di Godimento saranno regolate, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito Obbligazionario, alla Data di Godimento stessa. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile che potrà essere anche successiva alla chiusura del Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturati giornalmente

(dietetici) tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento. Per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo 5.3.1 del presente Capitolo.

### **5.1.6 Diffusione dei risultati dell'Offerta**

L'Emittente comunicherà entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta di ogni singola emissione i risultati dell'Offerta mediante comunicazione pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it) e da trasmettersi contestualmente alla Consob.

### **5.1.7 Eventuali diritti di prelazione**

Non sono previsti diritti di prelazione.

## **5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione**

### **5.2.1 Destinatari dell'Offerta**

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto e saranno collocate esclusivamente sul mercato italiano. Per le eventuali condizioni cui l'Offerta può essere subordinata, si rinvia al Paragrafo 5.1.1. del presente Capitolo.

L'Emittente precisa che le Offerte non saranno promosse, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o Australia, o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tali offerte non siano consentite in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli "Altri Paesi"). Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali.

Né la Nota Informativa, né le Condizioni Definitive né qualsiasi altro documento afferente all'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

### **5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica**

Fatta eccezione per quanto previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito Obbligazionario, non sono previsti criteri di riparto. Laddove non siano previsti criteri di riparto nelle Condizioni Definitive, tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta saranno assegnate fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile del Prestito Obbligazionario indicato nelle Condizioni Definitive. A tal fine, qualora durante il Periodo di Offerta le adesioni eccedessero l'importo totale massimo disponibile del Prestito, l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione e procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta con le modalità di cui al Paragrafo 5.1.2 del presente Capitolo.

Le Obbligazioni saranno negoziabili dopo l'avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione.

## **5.3 Fissazione del prezzo**

### **5.3.1 Prezzo di emissione**

#### **a) Indicazione del prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti finanziari o del metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo**

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione quale percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni ("**Prezzo di Emissione**"). Tale



prezzo potrà coincidere con il prezzo al quale le Obbligazioni saranno offerte e quindi con il prezzo di sottoscrizione.

Si precisa che il Prezzo di Emissione potrà essere pari o inferiore al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni.

Ove la Data di Regolamento sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi lordi maturati sulle Obbligazioni dalla Data di Godimento e sino alla Data di Regolamento (l'“**Importo dei Dietimi**”).

#### **b) Indicazione del metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo**

Il prezzo di emissione di ciascun Prestito sarà di volta in volta determinato secondo la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa sulla base di fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi di interesse Interest Rate Swap (IRS) dell'area Euro coerente con la scadenza dei flussi di cassa delle Obbligazioni del Prestito maggiorata di uno *spread* rispetto alla citata curva. Per la determinazione di tale *spread*, l'Emittente si avvarrà di una molteplicità di fattori, tra cui la politica di raccolta fondi dell'Emittente, le condizioni di mercato, la durata dei titoli, l'importo minimo di sottoscrizione, tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche finanziarie ed emessi da intermediari concorrenti.

Il valore della componente derivativa sarà calcolato mediante il metodo Black & Scholes valorizzato sulla base dei dati di mercato (ovvero tassi di interesse e loro volatilità calcolata in funzione delle aspettative di mercato) provenienti da fonti informative rappresentative.

#### **c) Indicazione dell'ammontare delle spese o delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente**

Non sono previsti costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Inoltre, non sono previste commissioni o spese in aggiunta al prezzo di emissione relative alla sottoscrizione specificatamente a carico degli obbligazionisti. Laddove il sottoscrittore non intrattenga con la Banca un rapporto di clientela, sussistono tuttavia spese relative al mantenimento di un conto corrente e di un deposito titoli.

### **5.4 Collocamento e sottoscrizione**

#### **5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento**

Il collocamento delle Obbligazioni sarà effettuato direttamente dall'Emittente e dagli eventuali ulteriori soggetti incaricati dal medesimo tramite le rispettive Reti di Filiali.

L'Emittente opererà come responsabile del collocamento ai sensi della disciplina vigente. Si segnala inoltre che, ai sensi degli artt. 30 e 32 del TUF, l'Emittente e gli eventuali ulteriori soggetti incaricati del collocamento potranno effettuare qualora previsto nelle Condizioni Definitive il collocamento fuori sede (*collocamento fuori sede*) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite internet (*collocamento on-line*). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero *on-line*, sarà comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.

#### **5.4.2 Informazioni circa gli incaricati del servizio finanziario**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati dalla Banca, in qualità di Intermediario Autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive).

#### **5.4.3 Accordi di collocamento e sottoscrizione**

Alla data della presente Nota Informativa, l'Emittente non ha stipulato alcun accordo di sottoscrizione o collocamento relativo alle Obbligazioni. L'Emittente si riserva la facoltà di stipulare eventuali accordi di sottoscrizione e/o collocamento, i cui elementi caratteristici, nonché il nome e l'indirizzo dei soggetti che assumono l'impegno, saranno di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive.

#### **5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione**

Non applicabile.

## **6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **6.1 Domanda di ammissione alla negoziazione**

Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione delle Obbligazioni presso un mercato regolamentato o altri mercati di paesi terzi o un mercato di crescita per le PMI o un sistema multilaterale di negoziazione.

### **6.2 Negoziazione di altri strumenti finanziari**

Alla Data della Nota Informativa, per quanto a conoscenza dell'Emittente, risultano ammessi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Bloomberg Trading Facility B.V., senza consenso dell'Emittente, 2 prestiti obbligazionari *senior* della stessa classe di quelli da offrire.

### **6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta**

Si ricorda che l'Emittente non prevede di presentare alcuna domanda di ammissione delle Obbligazioni presso un mercato regolamentato o altri mercati di paesi terzi o un mercato di crescita per le PMI o un sistema multilaterale di negoziazione.

Tuttavia, si segnala che è previsto che le Obbligazioni siano negoziate dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistemico entro 90 giorni dalla chiusura del collocamento, senza limiti quantitativi.

L'Emittente si impegna al riacquisto delle Obbligazioni attraverso il proprio servizio di internalizzazione sistematica, su richiesta dei portatori, sino alla data di relativa scadenza. Nelle more della negoziazione presso il sistema di internalizzazione sistematica gestito dalla Banca, l'Emittente si impegna al riacquisto nei confronti dei portatori, mediante la negoziazione in conto proprio delle Obbligazioni.

Relativamente all'organizzazione e alla gestione dell'Internalizzatore Sistemico e ai principali criteri di fissazione del prezzo di negoziazione delle Obbligazioni negoziate dall'Emittente in qualità di Internalizzatore Sistemico, si fa rinvio ai criteri per la formazione del prezzo previsti nell'ambito del "*Regolamento Internalizzatore Sistemico Banca C.R. Asti S.p.A.*" a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabile sul sito internet [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it) (link: <https://www.bancadiasti.it/privati-e-famiglie/investire-e-risparmiare/internalizzatore-sistemico/>).

Per quanto riguarda i criteri di fissazione del prezzo nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, si fa rinvio alla *policy* di *pricing* riportata nelle "*Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo*" a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabili sul sito internet [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it) (link: <https://bancadiasti.it/wp-content/uploads/2023/06/regolamento-di-gruppo-formazione-dei-prezzi-2018-06-07.pdf>). Al riguardo si evidenzia che i prezzi di riacquisto delle Obbligazioni saranno calcolati dall'Emittente tramite una procedura basata sull'attualizzazione dei flussi di cassa futuri secondo quanto previsto nelle "*Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo*". A tale fine saranno utilizzati tassi di mercato privi di rischio (per tali intendendosi i tassi di interesse *Interest Rate Swap* (IRS) per le durate maggiori di 12 mesi o Euribor per le durate minori di 12 mesi rilevati sui circuiti Bloomberg o Reuters il giorno lavorativo precedente la data dell'operazione) maggiorati di uno *spread* calcolato dalla Banca tenuto conto delle condizioni del mercato di riferimento, delle strategie di *funding* e del merito creditizio del Gruppo CR Asti nonché del grado di *seniority* e della tipologia di tasso/struttura di pagamento di ciascuna obbligazione. L'applicazione di tale *spread* determina una diminuzione del valore dell'Obbligazione rispetto alla semplice applicazione dei tassi IRS; tale *spread* potrebbe subire scostamenti, anche rilevanti, in situazioni eccezionali di mercato. Al valore (*fair value*) dell'Obbligazione, determinato secondo le modalità sopra descritte sarà applicato un ulteriore margine (*spread* denaro) in riduzione che potrà assumere un valore massimo di 200 *basis points* (2%). Le "*Norme per la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo*" vigenti sono a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabile sul sito internet [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it) (link: <https://bancadiasti.it/wp-content/uploads/2023/06/regolamento-di-gruppo-formazione-dei-prezzi-2018-06-07.pdf>).

Le Obbligazioni riacquistate dall'Emittente potranno essere annullate dall'Emittente.

### **6.4 Prezzo di emissione dei titoli**

Fatto salvo quanto previsto nel Paragrafo 6.1 del presente Capitolo, si rinvia a quanto indicato nella Sezione II, Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 della Nota Informativa.

## **7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **7.1 Consulenti legati all'emissione**

Non vi sono consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni nell'ambito del Programma di Offerta.

### **7.2 Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata a parte di revisori legali dei conti**

Salvo ove indicato, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

### **7.3 *Rating* delle Obbligazioni**

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* con riferimento alle Obbligazioni.

### **7.4 Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da c) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014**

Non applicabile.

## **APPENDICE – MODULO DI CONDIZIONI DEFINITIVE**

*Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive da utilizzarsi per ciascuna offerta ed emissione di Obbligazioni relativo al programma di offerta di obbligazioni denominate “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO”, “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP UP”, “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP DOWN”, “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON”, “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”, “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON CAP E/O FLOOR” e “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO” effettuata ai sensi del Programma di Offerta.*

*Si segnala che il simbolo “[●]” sostituisce le parti di testo che saranno completate dall’Emittente al momento della predisposizione della versione destinata alla pubblicazione.*

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO]



**BANCA DI ASTI**  
CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

**GRUPPO  
CASSA  
DI RISPARMIO  
DI ASTI**

## **CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.**

Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 - Iscritta all'Albo delle Banche autorizzate - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085 - Capitale Sociale Euro 363.971.167,68 (interamente versato) - Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 00060550050 - Partita IVA n. 01654870052 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

### **CONDIZIONI DEFINITIVE**

#### **relative all'offerta di obbligazioni**

**[“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO [●] [●]”]**

**[“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP UP [●] [●]”]**

**[“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP DOWN [●] [●]”]**

**[“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON [●] [●]”]**

**[“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE [●] [●]”]**

**[“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON [CAP E FLOOR]  
[OVVERO] [CON CAP] [OVVERO] [CON FLOOR] [●] [●]”]**

**[“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO [●] [●]”]**

**[●/●/●] - [●/●/●], ISIN IT[●] (le “Obbligazioni”)**

emesse a valere sul Programma di Offerta “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso”, “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step Up”, “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Step Down”, “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon”, “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile”, “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor” e “Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto” .

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa, disciplinano il Prestito Obbligazionario.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [●].

**L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa.

[L'ultimo giorno di validità del Prospetto è il [●]. Il prospetto di base successivo sarà pubblicato [●].] *[Inserire nel caso in cui sia previsto che l'offerta continui dopo la scadenza del prospetto di base]*

L'Emittente attesta che:

- a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento Prospetto e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base (costituito dal Documento di Registrazione e dalla Nota Informativa) e ai suoi eventuali supplementi e ai documenti in esso incorporati per riferimento al fine di ottenere tutte le informazioni pertinenti;
- b) il Documento di Registrazione e la Nota Informativa, unitamente alle presenti Condizioni Definitive e a eventuali supplementi, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca (Piazza Libertà n. 23, Asti), nonché sul sito *internet* [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it);

- c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed all'offerta, prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e
- d) la Nota di Sintesi dell'emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

## INFORMAZIONI ESSENZIALI

**Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione/all'Offerta** L'Emittente opera anche quale responsabile per il collocamento delle Obbligazioni.  
[Altro]

## INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI DA OFFRIRE AL PUBBLICO

**Descrizione della tipologia e della classe dei titoli oggetto dell'offerta al pubblico** Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. [a Tasso Fisso [●] [●]% / [Step Up [●] [●]%] / [Step Down [●] [●]%] / [Zero Coupon [●] [●]%] / [a Tasso Variabile [●] [●]%] / [a Tasso Variabile con [Cap e Floor] [ovvero] [con Cap] [ovvero] [con Floor] [●] [●]%] / [a Tasso Misto [●] [●]%] [●/●/●] - [●/●/●]

**Codice ISIN** IT [●]

**Ammontare totale del prestito obbligazionario e dei titoli offerti al pubblico** L'ammontare totale del prestito obbligazionario è pari a Euro [●], per un totale di n. [●] Obbligazioni.

**Valore Nominale Unitario** [●]

**Prezzo di Rimborso** [●]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [●] per ogni Obbligazione di [●] Valore Nominale Unitario.

**Tasso di interesse nominale annuo** [●] (riportare anche la data di pagamento delle cedole per le Obbligazioni a Tasso Step-up e Step down).

Il valore del tasso di interesse nominale annuo al netto del prelievo fiscale è pari a [●] (riportare anche la data di pagamento delle cedole per le Obbligazioni a Tasso Step-up e Step down).

**Prima cedola** Tasso di interesse nominale annuo lordo [●].

(applicabile per le Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e a Tasso Misto) Il valore del tasso di interesse nominale annuo al netto del prelievo fiscale è pari a [●].

**Data di pagamento Cedola/e Fissa/e** [●]

**Data di pagamento Cedola/e Variabile/i** [●]

**Base e Convenzione di Calcolo Interessi Fissi** Base di Calcolo: [30/360] [ovvero] [Indicare Base di Calcolo alternativa].

Convenzione di Calcolo: [Following Business Day/Unadjusted] [ovvero] [Indicare Convenzione di Calcolo alternativa]

**Base e Convenzione di Calcolo Interessi Variabili** Base di Calcolo: [30/360] [ovvero] [Indicare Base di Calcolo alternativa]

Convenzione di Calcolo: [Following Business Day/Unadjusted] [ovvero] [Indicare Convenzione di Calcolo alternativa]

**Tasso Minimo (floor)** [●]%

(applicabile per le Obbligazioni a Tasso Variabile con Floor e con Cap e Floor)

**Tasso Massimo (cap)** [●]%

(applicabile per le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e con Cap e Floor)

**Descrizione del Parametro di** Parametro di Indicizzazione: [specificare il parametro ed

<b>Indicizzazione</b>	<p><i>indicare la fonte per le informazioni ad esso relative</i>] / [Non Applicabile]</p> <p><i>[Indicare ove il Parametro di Indicizzazione sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation: [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Indicare Parametro di Indicizzazione] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi del relativo Articolo 2]] / [Non Applicabile].</i></p> <p><i>[Indicare ove il Parametro di Riferimento sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [L'amministratore [Inserire il nome dell'amministratore], amministratore del [Indicare Parametro di Indicizzazione] [●] [è][non è] incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del Benchmark Regulation.].</i></p> <p><u>Data di rilevazione:</u> [●]</p> <p><u>Modalità di rilevazione:</u> [●]</p> <p><u>Valore iniziale dell'indice:</u> [●]</p>
<b>Margine</b>	[●]
<b>Descrizione del sottostante</b>	[●]
<b>Eventi di turbativa ed eventi straordinari / Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante</b>	Qualora il [Parametro di Indicizzazione] non fosse disponibile alla data di rilevazione dello stesso come sopra previsto, si applicheranno le <i>[modalità previste nella Sezione II, Capitolo [●], Paragrafo [●] della Nota Informativa]</i> <i>[le seguenti modalità]</i>
<b>Data di Scadenza</b>	[●] [(salvo il caso di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL)]. La durata delle Obbligazioni è quindi pari a [●].
<b>Modalità di Rimborso</b>	[Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza] / [Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari tramite ammortamento periodico secondo il seguente piano di ammortamento: [●] <i>(inserire i dettagli del piano di ammortamento e le rispettive date di rimborso, in caso di ammortamento periodico)</i> ]
<b>Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL</b>	[Applicabile] / [Non applicabile] <i>(qualora applicabile specificare le modalità e i termini di pubblicazione del relativo avviso)</i>
<b>Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto</b>	<p>Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo è pari a [●]%.  Il tasso di rendimento effettivo annuo netto è pari a [●]%.  [Per le Obbligazioni a Tasso Variabile il tasso di rendimento effettivo annuo al lordo e al netto dell'effetto fiscale è determinato ipotizzando per le cedole successive alla prima la costanza del valore del parametro di indicizzazione rilevato alla data del [●]. I tassi di rendimento effettivi sono calcolati con il metodo del tasso interno di rendimento in regime di capitalizzazione composta (cioè nell'ipotesi che i flussi di cassa siano reinvestiti allo stesso tasso fino alla scadenza), sulla base del prezzo di emissione nonché dell'entità e della frequenza dei flussi di cassa cedolari e del rimborso a scadenza.]  [Per le Obbligazioni a Tasso Variabile che prevedono un <i>floor</i> il tasso di rendimento annuo è determinato ipotizzando l'applicazione (per il calcolo delle singole cedole) del tasso annuo corrispondente al <i>floor</i>.]</p>



Il tasso di rendimento effettivo annuo netto è calcolato sulla base dell'aliquota fiscale applicabile alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive ([●]%).

<b>Delibere e autorizzazioni all'emissione delle Obbligazioni</b>	L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata da [●] in data [●].
<b>Data di godimento degli interessi</b>	[●]
<b>Date di Pagamento</b>	Le Cedole saranno pagate in via posticipata, in occasione delle seguenti Date di Pagamento: [ <i>inserire tutte le Date di Pagamento</i> ].
<b>Data di Emissione</b>	[●]

## CONDIZIONI DELL'OFFERTA

<b>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</b>	[L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione] / [L'offerta è subordinata alla condizione che le Obbligazioni siano sottoscritte esclusivamente da [●].] (indicare la data entro la quale potranno essere apportate "nuove disponibilità" e/o che la sottoscrizione avvenga da parte della clientela privata e/o le filiali della Banca che saranno interessate dall'offerta).
<b>Periodo di validità dell'Offerta</b>	Dal [●/●/●] al [●/●/●] (estremi inclusi), salvo chiusura anticipata, revoca o proroga del Periodo di Offerta comunicati secondo le modalità previste nella Sezione II, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 della Nota Informativa.
<b>Lotto massimo</b>	[N. [●] Obbligazione/i.] [Non è previsto.]
<b>Lotto minimo</b>	N. [●] Obbligazione/i.
<b>Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni</b>	Le Date di Regolamento del Prestito sono la Data di Emissione, cioè il [●] e qualsiasi giorno di Borsa aperta compreso nel Periodo di Offerta. Le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Emissione saranno regolate al prezzo di emissione maggiorato del rateo di interessi maturati tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa).
<b>Modalità di collocamento mediante offerta fuori sede</b>	[[Non è previsto] / [È previsto] il collocamento fuori sede delle Obbligazioni attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.]  [Descrizione della procedura di sottoscrizione fuori sede, indicare anche la data ultima per il recesso, ed eventuali condizioni per la sottoscrizione.]  [La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta fuori sede è il [●]].
<b>Modalità di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza</b>	[[Non è previsto] / [È previsto] il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di adesione tramite internet (collocamento <i>on-line</i> ).]  [È previsto il diritto di recesso. Tale diritto potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di stipulazione del contratto.]  [La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta è il [●].] [Modalità di esercizio del diritto di recesso [●].]
<b>Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di</b>	[●] [Si applica il Paragrafo 5.1.3, Capitolo 5, Sezione II della

<b>rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori</b>	Nota Informativa.]
<b>Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica</b>	[Non sono previsti criteri di riparto; si applica quanto previsto al Paragrafo 5.2.2, Capitolo 5, Sezione II della Nota Informativa] / [Indicazione degli eventuali criteri di riparto].
<b>Prezzo di Emissione</b>	[●]% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro [●] per ogni Obbligazione di Euro [●] di Valore Nominale Unitario. Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni è pari al Prezzo di Emissione.  [L'Importo dei Dietimi è pari a [●] % del Valore Nominale Unitario, e quindi [●] per ogni Obbligazione di [●] Valore Nominale Unitario.]
<b>Soggetti incaricati del collocamento</b>	[L'Offerta delle Obbligazioni sarà effettuata tramite la Rete di Filiali dell'Emittente] / [Altro]
<b>Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare le Obbligazioni sulla base di accordi particolari</b>	[È stato sottoscritto un accordo di collocamento con [●]. Le commissioni previste dall'accordo sono pari a [●]] / [Non applicabile].

#### **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

<b>Rating attribuiti alle Obbligazioni</b>	[Alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun rating] / [Le Obbligazioni hanno ricevuto il <i>rating</i> [●] da parte di [●]]
<b>Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico</b>	<a href="http://www.bancadiasti.it">www.bancadiasti.it</a>

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

---

(firma autorizzata)

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola offerta di Obbligazioni.